



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.lgs. 231/2001**

GEFRAN S.P.A.

Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10
novembre 2022

INDICE

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE	7
1.2 LE SANZIONI PREVISTE	15
1.3 LA CONDIZIONE ESIMENTE	16
2.1. OBIETTIVI DEL MODELLO	19
2.2. STRUTTURA DEL DOCUMENTO	19
2.3. ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	20
3.1. DESCRIZIONE	22
3.2. COMPOSIZIONE E NOMINA	22
3.3. FUNZIONI E POTERI	23
3.4. I FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
3.5. RAPPORTI CON LA FUNZIONE INTERNAL AUDIT	26
3.6. RAPPORTI CON ALTRI ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI	26
3.7. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	27
4.1 AMBIENTE DI CONTROLLO	28
4.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	28
4.3 PROCEDURE ORGANIZZATIVE ED INFORMATICHE	28
4.4 LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ	29
4.5 IL CODICE ETICO	29
4.6 IL CONTROLLO DI GESTIONE	30
4.7 COLLEGIO SINDACALE	31
4.8 SOCIETÀ DI REVISIONE	32
4.9 L'INTERNAL AUDIT	32
4.10 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
4.11 ATTRIBUZIONE DEI POTERI	33
5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO	35
5.2 INFORMATIVA VERSO COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS	35
6.1 PRINCIPI GENERALI	37
6.2 SANZIONI PER LAVORATORI DIPENDENTI	38
PRINCIPI GENERALI	44
STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE	44
PARTE SPECIALE "A"	46
PARTE SPECIALE "B"	58
PARTE SPECIALE "C"	67
PARTE SPECIALE "D"	74
PARTE SPECIALE "E"	81
PARTE SPECIALE "F"	87
PARTE SPECIALE "G"	93
PARTE SPECIALE "H"	100
PARTE SPECIALE "I"	107
PARTE SPECIALE "L"	113
PARTE SPECIALE "M"	118

DEFINIZIONI

“Autorità”

Si intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo.

“Beni Aziendali”

Si intendono tutti i beni, materiali ed immateriali, la cui titolarità sia riferita e/o riferibile alla Gefran, in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale.

“CCNL”

Si intendono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da Gefran S.p.A., nonché i Contratti Integrativi Aziendali.

“Codice Etico” o “Codice di Comportamento”

Si intendono i principi etici di comportamento e di controllo da osservare al fine di evitare la commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. 231/01. Tali principi, oltre le previsioni specifiche contenute nelle singole Parti Speciali del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Gefran S.p.A., sono contenuti in un Allegato al Modello di organizzazione, gestione e controllo.

“Collaboratori”

Si intendono le persone fisiche che svolgono in favore di Gefran S.p.A. un incarico di collaborazione autonoma coordinata e continuativa o occasionale, a progetto, senza vincolo di subordinazione. Ai fini del Modello i Collaboratori sono equiparati ai Dipendenti.

“Congiunti” o “Familiari”

S'intendono i parenti e affini entro il secondo grado, i coniugi, i partner di fatto e i loro parenti o affini entro il secondo grado.

“Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive modifiche ed integrazioni.

“Destinatari”

Tutti i soggetti indicati al punto 2.3 del presente Modello.

“Dipendenti”

Quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in favore della Società una prestazione lavorativa, alla dipendenza e sotto la direzione della Società con contratto a tempo indeterminato o determinato. Nella definizione sono quindi inclusi a titolo

esemplificativo e non esaustivo i dirigenti, i quadri, i funzionari, gli impiegati e gli operai i cui rapporti di lavoro sono regolati da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), nonché dei lavoratori interinali, stagisti e pubblicisti.

“Direzione”

Si intendono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Vice Presidenti, l'Amministratore Delegato, i direttori generali e i dirigenti destinatari di procure della Società.

“Fornitori”

Si intendono quei soggetti che forniscono alla Società beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti con Gefran S.p.A..

“Gruppo”

Si intende il Gruppo Gefran.

“Informazione Privilegiata”

Quanto definito dall'art. 181 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.

“Modello”

Si intende il presente documento predisposto da Gefran S.p.A., ai sensi dell'art. 6, comma I, lettera e del D. Lgs. 231/01.

“Organi sociali”

Si intendono gli Organi ed i soggetti che li compongono, cui è statutariamente affidata la gestione, l'amministrazione, il controllo e la verifica di andamento della Società (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Comitati del Consiglio di Amministrazione).

“Organismo di Vigilanza” o “OdV”

Si intende l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.

“P.A.”

Si intende la pubblica amministrazione (si rimanda inoltre alla sezione relativa all'“Identificazione della Pubblica Amministrazione” presente in calce al presente documento)

“Partner Commerciali”

Si intendono le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato, con le quali i Destinatari hanno in corso rapporti contrattuali o commerciali, anche occasionali.

“Pubblici funzionari”

Si intendono organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di organismi di vigilanza o di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, statale o locale.

“Rappresentanti delle forze politiche”

Si intendono le persone fisiche che abbiano posizioni o cariche istituzionali nell’ambito di partiti e movimenti politici.

“Società controllata/e”

Si intendono tutte le società controllate da Gefran S.p.A. ai sensi dell’art 2359 del Codice Civile.

“Gefran” o la “Società”

Si intende Gefran S.p.A., con sede legale in Via Sebina n. 74, Provaglio d’Iseo.

“Strumenti Finanziari”

Si intende quanto definito dall’art. 1 del TUF.

“TUF”

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.



PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/2001

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

*Il quadro
normativo*

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in dipendenza di reato, adeguando di fatto la normativa italiana in materia ad alcune convenzioni internazionali cui il Paese aveva aderito in precedenza:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1996 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha compiuto materialmente l'illecito.

*Destinatari
della norma*

I soggetti destinatari della norma in esame sono i seguenti:

- Soggetti dotati di personalità giuridica:
 - Società di persone (Snc, Sas)
 - Società di capitali (S.p.A., S.r.l., Consorzi, Cooperative, ecc.)
 - Fondazioni e Enti pubblici e privati a scopo economico
- Soggetti privi di personalità giuridica quali associazioni non riconosciute, comitati, ecc.

Non sono soggetti al Decreto lo Stato, gli Enti pubblici territoriali e qualsiasi altro Ente con funzioni di rilievo costituzionale (ad esempio partiti politici, sindacati, ecc.).

Autori dei reati

La responsabilità dell'Ente sorge qualora venga commesso un reato previsto dal Decreto da uno dei seguenti soggetti:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo dell'Ente, anche solo di fatto, o loro aree organizzative dotate di autonomia finanziaria e gestionale (c.d. **soggetti apicali**)
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte dei soggetti sopraindicati
- soggetti che operano per nome e per conto dell'Ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

In particolare, la responsabilità dell'Ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità. In tal caso ricade sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l'atto commesso è estraneo alla *policy* aziendale.

Viceversa, la responsabilità dell'Ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo aziendale. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possano comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

*Reati previsti
dal Decreto*

Al momento della pubblicazione del presente documento i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 riguardano le seguenti tipologie:

- ◆ Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):
 - malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
 - truffa (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - frode informatica (art. 640-ter c.p.);
 - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
 - frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)
 - corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art. 319-bis c.p. - art. 321 c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma - art. 321 c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

- ◆ Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto):
 - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 co 1 e 2, c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);

- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- ◆ Reati societari (art. 25-ter del Decreto):
 - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - false comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.)¹;
 - impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
 - formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggio su strumenti finanziari non quotati (art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
 - Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York il 09/12/1999 (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001).
- ◆ Delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-quater.1 del Decreto):
 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
- ◆ Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto):
 - riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
 - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- ◆ Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)

¹ Modificato della Legge 69/2015: la precedente rubrica dell'articolo recitava "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori".

- Razzismo e xenofobia (art. 604-bis c.p.)
- ◆ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 e 22 del D. lgs n. 286 del 25 luglio 1998)
- ◆ Abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF):
 - abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
 - abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
 - manipolazione del mercato (art. 185 TUF e art. 187-ter TUF).
- ◆ Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto):
 - omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- ◆ Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006):
 - associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291- quater D.p.r. 43/1973);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/1990);
 - disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3bis, 3ter, 5 D. lgs. 286/1998);
 - intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377-bis c.p.);
 - intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- ◆ Reati informatici (art. 24 bis del Decreto):
 - documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p. sostituito dalla l. 48/2008);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p. introdotto dalla legge 48/2008);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p. introdotto dalla l. 48/2008);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinques introdotto dalla l. 48/2008);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinques c.p. introdotto dalla l. 48/2008).
- ◆ Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto):
- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e eliminazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.Lgs. 286/1998 (art. 416 sesto comma c.p.);
 - associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del sesto comma c.p.);
 - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
 - delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.).
- ◆ Turbata libertà dell'industria e del commercio (25-bis.1 del Decreto):
- turbata libertà industriale e del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quarter c.p.).
- ◆ Reati di ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto):
- ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

- ◆ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
 - Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, comma 2 c.p.).

- ◆ Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto).

La norma contempla alcuni reati previsti dalla Legge 633/1941 a protezione del diritto d'autore (e, in particolare, degli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies).

- ◆ Intralcio alla giustizia (art. 25-decies del Decreto):

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art 377-bis c.p.).

- ◆ Reati ambientali (art. 25- undecies del Decreto):

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarico di acque reflue industriali (art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs.152/2006);
- scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06) o nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili (art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/06);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/06);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 c. 3 D.Lgs. 152/06);
- miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/06);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6 D.Lgs. 152/06);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art.257 D.Lgs.152/2006);
- violazione degli obblighi e degli strumenti di comunicazione relativi alla gestione dei rifiuti (art. 258 c. 4 D.Lgs. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.1 D.Lgs. 152/06) in attività organizzate (art. 452 quaterdecies c. 1 c.p.) o di rifiuti ad alta radioattività (art. 452 quaterdecies c. 1 c.p.);

- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. 6 D.Lgs. 152/06);
 - alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260 bis c.8 .DLgs. 152/06);
 - superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/06);
 - importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A e B Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 e 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) o con certificati falsificati o alterati (art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
 - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
 - versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8 c. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202) o versamento colposo (art. 9 c. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202);
 - impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (Art. 452-quaterdecies, c. 2 c.p.)
 - Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
 - Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (Art. 260-bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.Lgs. 152/2006)
 - inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
 - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p).
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p).
- ◆ Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).
- Introdotto dal D.lgs. 286/98, cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione";
- ◆ Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001);
- Frodi in competizioni sportive (Art. 1 L. 401/1989).

- ◆ Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto):
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000);
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

- ◆ Delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto):
 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n.43/1973);
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
 - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n.43/1973);
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
 - Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n.43/1973).

Si precisa, inoltre, che in forza dell'art. 4 del Decreto, Gefran può essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione a reati commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto.

Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguire Gefran per reati commessi all'estero all'esistenza di ulteriori presupposti:

- non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;

- sussistono le condizioni di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del Codice penale.

1.2 LE SANZIONI PREVISTE

Le sanzioni previste a carico dell'Ente sono le seguenti:

- **sanzione pecuniaria:** è determinata sulla base della gravità del reato commesso e del grado di responsabilità riconosciuto al soggetto giuridico tenuto conto delle attività poste in essere dall'ente per mitigare o prevenire la commissione di illeciti. Della sanzione pecuniaria, il cui ammontare massimo previsto è pari a circa 1.549.370 Euro, risponde soltanto l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune;
- **sanzioni interdittive** quali:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività solitamente per un periodo compreso fra i tre mesi e i due anni; in casi particolarmente gravi tale sanzione può essere adottata anche in via definitiva. L'interdizione può essere disposta dal giudice anche in via cautelare in caso vi fossero concreti elementi che possano far ritenere concreto il pericolo di commissione di illeciti analoghi a quello già compiuto;
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni relative alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrarre con la P.A.;
 - esclusione o revoca di finanziamenti, contributi e sussidi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- **confisca** del prezzo o del profitto derivante dal reato commesso;
- **pubblicazione della sentenza.**

Misure cautelari

Ancor prima che sia accertata la responsabilità dell'ente, il Pubblico Ministero può **in via preventiva** richiedere al giudice, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, l'applicazione di misure cautelari che, in attesa che vengano accertati i fatti, possono produrre gli stessi effetti di una sentenza di condanna.

Reati tentati

L'ambito di applicazione dell'impianto sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 opera anche nel caso in cui il reato sia rimasto a livello di tentativo (art. 26).

Operazioni straordinarie

L'**impianto sanzionatorio** previsto dal D.Lgs. 231/2001 opera anche nel caso siano intervenute operazioni straordinarie, quali trasformazione, fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda o ramo d'azienda, sulla base della regola dell'**inerenza e permanenza dell'eventuale sanzione interdittiva con il ramo di attività nel cui contesto sia stato commesso il reato.**

Per quanto concerne la **sanzione pecuniaria**, in caso siano intervenute operazioni straordinarie quali scissioni, cessioni e conferimenti di ramo d'azienda, gli enti

beneficiari della scissione (totale o parziale), il cessionario e il conferitario sono **solidalmente obbligati** al pagamento della sanzione nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto scisso o dell'azienda trasferita/conferita, salvo il caso di scissione di ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, che determina una **responsabilità esclusiva** in capo allo specifico ramo d'azienda scisso.

Per gli altri casi di operazioni straordinarie, quali trasformazioni e fusioni (propria e per incorporazione), la **responsabilità patrimoniale** permane in capo all'ente risultante (o incorporante) dall'operazione straordinaria.

1.3 LA CONDIZIONE ESIMENTE

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma di esonero della responsabilità dell'Ente dai reati previsti qualora l'Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione, gestione e controllo* idoneo a prevenire i reati della specie di quello eventualmente verificatosi e abbia incaricato un apposito organismo indipendente di vigilare affinché questo modello fosse osservato e continuamente aggiornato.

In modo specifico, il decreto ha quindi previsto una forma di esonero da tale responsabilità:

- presenza di modelli organizzativi e gestionali che possano sovrintendere alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- presenza di un organismo (c.d. Organismo di Vigilanza o OdV) dell'Ente specificatamente dotato della funzione di vigilare sul funzionamento e sull'applicazione del Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
- il soggetto che ha commesso il reato abbia eluso fraudolentemente il sistema di vigilanza e gestione.

È stabilito quindi nel Decreto che il suddetto modello di organizzazione, gestione e controllo debba rispondere alle esigenze di:

- identificazione delle aree nel cui ambito può verificarsi uno dei reati previsti;
- individuazione di protocolli specifici con i quali programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- identificazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- imposizione di informazione nei confronti dell'organismo indipendente deputato a vigilare sull'osservanza del modello;
- introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del presente Modello consentono dunque agli Enti di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto e di limitare il rischio di commissione dei reati.

Il Decreto prevede che il modello di organizzazione, gestione e controllo, possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità del modello nella prevenzione dei reati (cfr. D.Lgs. 231/01, art. 6 comma 3).

In particolare, per adempiere alla previsione di cui all'art. 6 Confindustria ha costituito a giugno 2001 un gruppo di lavoro che, dopo un'analisi sia delle prassi diffuse seguite negli ordinamenti in cui è diffusa l'adozione di codici di comportamento sia di quelle adottate dalle realtà aziendali italiane più importanti, ha predisposto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.

La Giunta di Confindustria ha approvato le *Linee Guida*, in data 7 marzo 2002 (integrate in ottobre 2002 con un'appendice sui reati societari e aggiornate il 18 maggio 2004, nonché riviste in data 31 marzo 2008, nuovamente aggiornate a marzo 2014, e successivamente a giugno 2021), volte a definire i punti fondamentali per l'individuazione delle aree a rischio di commissione reato e la predisposizione del sistema di controllo adeguato a prevenire la commissione di tali reati, seguendo la previsione di legge richiamata al paragrafo precedente (art. 6).

In definitiva si possono identificare due ambiti di intervento:

- identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in forma quali/quantitativa la possibilità di verificarsi dei reati previsti dal Decreto;
- progettazione di un sistema di controllo (nella legge identificati come "protocolli") ossia il sistema organizzativo dell'Ente in grado di prevenire e contrastare efficacemente i rischi identificati, in modo tale che possa essere aggirato solo in modo fraudolento.

Il sistema di controllo definito da Confindustria prevede:

- l'adozione di un Codice Etico;
- un sistema organizzativo adeguato sotto il profilo della definizione dei compiti, delle deleghe e delle procure;
- un sistema di procedure manuali ed informatiche;
- un sistema di controllo di gestione che possa segnalare tempestivamente situazioni di criticità, con particolare attenzione alla gestione dei flussi finanziari;
- un sistema di poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- una efficace comunicazione del modello al personale e la sua formazione.

Queste componenti del sistema di controllo devono prevedere principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;

- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza.

Per rendere effettivo tale sistema di prevenzione è necessario istituire un sistema sanzionatorio disciplinare, applicabile ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori esterni, in grado di svolgere una funzione deterrente contro le violazioni delle prescrizioni aziendali.

Una parte qualificante del modello riguarda, infine, l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, un organismo di controllo, che deve vigilare sull'effettivo funzionamento del modello e che, in caso di inadeguatezza, deve proporre alle funzioni interessate i cambiamenti necessari.

È opportuno comunque evidenziare che le Linee Guida non sono vincolanti e che i Modelli predisposti dagli Enti possono discostarsi (senza che ciò pregiudichi l'efficacia dei Modelli stessi) in virtù della necessità di adattamento alle singole realtà organizzative.

2. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

2.1. OBIETTIVI DEL MODELLO

Gefran S.p.A., al fine di garantire sempre condizioni di correttezza e trasparenza dal punto di vista etico e normativo, ha ritenuto opportuno dotarsi di un Modello Organizzativo con il quale conseguire i seguenti obiettivi:

- implementare un sistema strutturato e organico di procedure e attività da porre in essere per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- coinvolgere, attraverso l'adozione del Modello e del Codice Etico, tutti i soggetti portatori di interesse verso la società (c.d. *stakeholders*) quali dipendenti, clienti, fornitori, partner, collaboratori, ecc. affinché nello svolgimento delle proprie mansioni rispettino i principi etici cui è ispirata la Società;
- identificare l'Organismo di Vigilanza che svolgerà le funzioni di sorveglianza riguardo l'efficacia e l'adeguatezza del Modello;
- individuare e attribuire responsabilità e poteri ad ogni unità organizzativa tenendo presente il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in base al quale nessun soggetto può svolgere in completa autonomia un intero processo gestionale o decisionale;
- predisporre le attività necessarie ad un periodico aggiornamento del Modello.

*Attività
preliminari*

A monte dell'adozione del modello, la Società ha svolto una attività di rilevazione delle aree di rischio sulla base di quanto previsto dal Decreto e sulle indicazioni presenti nelle *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex-D.Lgs. 231/2001"* elaborate da Confindustria (c.d. attività di *"risk assessment 231"*). Tale attività ha avuto l'obiettivo di effettuare una mappatura preliminare delle funzioni aziendali e delle relative attività esposte a rischio di reato (c.d. *As is Analysis*) e valutare quali azioni porre in essere per far fronte alle criticità emerse (c.d. *Gap Analysis*).

*Aggiornamenti
periodici*

Con frequenza almeno annuale, la Società svolge l'aggiornamento dell'attività di *risk assessment 231*, con l'obiettivo di valutare eventuali l'evoluzione del profilo di rischio della Società e di recepire eventuali cambiamenti organizzativi o l'introduzione di nuovi "reati presupposto" o modifiche degli stessi. Tale attività è svolta sia mediante interviste alle funzioni coinvolte sia per il tramite di analisi documentali.

2.2. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è costituito da due sezioni distinte:

- **Parte Generale** che accoglie al suo interno la definizione delle caratteristiche generali afferenti al Modello Organizzativo con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 - la definizione dell'Organismo di Vigilanza e delle sue funzioni;
 - la formazione del personale e la diffusione del modello organizzativo in azienda e presso gli *stakeholders*;
 - la definizione del sistema disciplinare e della sua applicazione;

- la verifica di adeguatezza del Modello.

Parti speciali relative alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto. In particolare la **Parte Speciale “A”** fa riferimento ai reati verso la Pubblica Amministrazione e intralcio alla Giustizia, la **Parte Speciale “B”** è dedicata ai reati societari, la **Parte Speciale “C”** è relativa ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, la **Parte Speciale “D”** si occupa dei reati connessi alla sicurezza del lavoro, compresi l’impiego di lavoratori irregolari, l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e razzismo e xenofobia, la **Parte Speciale “E”** si occupa dei reati contro la proprietà intellettuale; la **Parte Speciale “F”** si occupa dei reati ambientali; la **Parte Speciale “G”** si occupa dei reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e Reati di criminalità organizzata, la **Parte Speciale “H”** si occupa dei reati informatici, la **Parte Speciale “I”** si occupa dei reati tributari, la **Parte Speciale “L”** si occupa dei delitti di contrabbando, la **Parte Speciale “M”** si occupa dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Sono parte integrante del Modello Organizzativo i seguenti documenti:

1. Codice Etico e Comportamentale
2. Manuale delle procedure di organizzazione e gestione
3. Procedura di Whistleblowing

2.3. ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

<i>Adozione</i>	Il presente documento è “un atto di emanazione dell’organo dirigente” in conformità con quanto disposto dal Decreto, pertanto la sua adozione e le modifiche che interverranno sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.
<i>Ambito di applicazione</i>	Le norme e i principi contenuti nel Modello Organizzativo si applicano esclusivamente a Gefran.
<i>Destinatari del Modello</i>	Quanto previsto dal Modello, inclusivo dei suoi allegati, si applica, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, nell’ambito di Gefran S.p.A. a: <ul style="list-style-type: none">➤ i membri degli Organi Sociali;➤ i Dipendenti;➤ i Collaboratori;➤ chiunque agisca in nome o per conto della società sotto la sua direzione e vigilanza a prescindere dal vincolo di subordinazione.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti e eventuali infrazioni a quanto previsto nel Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 3.

*Modifiche
ed integrazioni*

L'Organismo di Vigilanza ha la funzione di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione fatti e circostanze inerenti la propria attività di controllo, suggerendo, ove opportuno, eventuali aggiornamenti da apportare al Modello.

È riconosciuta all'Amministratore Delegato della Società la facoltà di poter operare modifiche formali – vale a dire correzioni relative ad errori materiali – al Modello, dopo aver debitamente informato l'Organismo di Vigilanza.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

3.1. DESCRIZIONE

Il Decreto e la relazione di accompagnamento relativa dispongono che l'Organismo di Vigilanza debba rispondere alle seguenti caratteristiche:

- **autonomia ed indipendenza:** l'OdV non deve essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto del suo controllo. Inoltre, deve essere garantita all'OdV la più elevata indipendenza gerarchica e la possibilità di riportare al Consiglio di Amministrazione;
- **professionalità:** l'OdV deve presentare al suo interno figure la cui professionalità e competenza sono rispondenti al ruolo che devono svolgere;
- **continuità d'azione:** l'OdV deve operare costantemente con la vigilanza e con l'aggiornamento, ove necessario, del Modello.

Sono nel seguito riassunti gli elementi fondamentali relativi all'attività dell'Organismo di Vigilanza, maggiormente dettagliati nel "*Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*" approvato dall'Organismo di Vigilanza stesso.

3.2. COMPOSIZIONE E NOMINA

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, è di composizione plurisoggettiva ed è costituito, nel rispetto dei requisiti sopra indicati, da:

- Avv. Nicla Picchi (Presidente).
- Dott.ssa Monica Vecchiati.

I membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni a partire dalla delibera di nomina.

Gli attuali componenti dell'OdV esterni alla Società e quelli che in futuro saranno chiamati a farne parte, sono stati scelti fra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, contabile e societario, dotati di professionalità e competenza e degli opportuni requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità nel giudizio e autorevolezza ed eticità di condotta.

Le seguenti motivazioni costituiscono causa di ineleggibilità a membro dell'OdV:

- interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza e, nonché i soggetti dei quali l'Organismo si avvale per lo svolgimento delle proprie attività, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

All'Organismo di Vigilanza non possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività di Gefran.

3.3. FUNZIONI E POTERI

Funzioni Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza previste dal Decreto e dalle linee guida fornite da Confindustria si riassumono come segue:

- verificare l'osservanza di quanto contenuto nel Modello Organizzativo da parte dei destinatari (come specificati nel seguito del Modello Organizzativo);
- controllare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello in merito alla capacità di prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- appurare la necessità/opportunità di apportare modifiche e aggiornamenti al Modello in relazione alle condizioni dell'Ente.

Si tratta di attività che richiedono non solo le competenze tecniche necessarie al loro corretto svolgimento ma presuppongono che vengano svolte con continuità di azione.

Poteri L'OdV definisce e svolge le attività di sua competenza ed è dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" secondo quanto indicato dal decreto all'art. 6. In particolare:

- l'OdV gode di completa autonomia nell'azione di verifica dell'efficacia e dell'effettiva attuazione del Modello, considerando comunque che l'Organo Dirigente della Società è incaricato di valutare l'adeguatezza del suo intervento;
- l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società senza la necessità di fornire preavviso alcuno al fine di ottenere informazioni o dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti;
- è nelle possibilità dell'OdV di avvalersi della collaborazione delle strutture di cui è dotata la Società, ovvero di ricorrere all'ausilio di consulenti esterni.

3.4. I FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso o di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti come previsto dalle novità introdotte in materia di *whistleblowing*². Con condotte illecite si fa riferimento a violazioni di principi e di valori contenuti nel Codice Etico del Gruppo Gefran; di leggi e regolamenti interni ed esterni.

² In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (cd. *Whistleblowing*). Con riferimento al settore privato, la legge integra 3 nuovi commi all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, 2 bis, ter e quater.

L'obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

A) che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- le notizie relative alla commissione dei reati in specie all'interno di Gefran o dei soggetti terzi che possono impegnare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione o a pratiche non in linea con le norme di comportamento indicate nel Modello;
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari gravi in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione. Un procedimento disciplinare è da considerarsi grave qualora possa comportare una sospensione superiore a giorni 5.

B) relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza per l'OdV nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi che comportino modifiche sostanziali alle deleghe di poteri nella Società;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine che segue alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del

soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente **le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima tramite:**

- lettera in busta da spedire o consegnare all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza Gefran S.p.A. al seguente indirizzo: Via Sebina 74, 25050 - Provaglio d'Iseo (BS)
- indirizzo di posta elettronica dedicato: odv@gefran.com.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

Le segnalazioni di condotte illecite rientranti nel *Whistleblowing* devono essere eseguite nel rispetto dell'apposita procedura aziendale redatta in materia e allegata al presente Modello.

L'OdV effettua inoltre un'attività di *reporting* agli organi societari con cui:

- predispone su base annuale una relazione scritta, che presenta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa;
- riferisce oralmente, su base continuativa, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato sull'attività compiuta e sull'esito della stessa; in particolare:
 - comunica, **all'inizio di ciascun esercizio**, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
 - comunica, **ad ogni semestre**, lo stato di avanzamento del programma definito e gli eventuali cambiamenti apportati al piano;
 - comunica **immediatamente** le eventuali problematiche significative emerse dalle attività, nonché le violazioni del Modello.

L'attività di *reporting* avrà quindi ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- eventuali violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001; la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati;

- rendiconto delle spese sostenute;
- eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello.

Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall'Organismo, emergessero elementi che fanno risalire il reato o il tentativo di commissione del reato ad uno o più amministratori, l'Organismo riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale.

Il Presidente del C.d.A., l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV.

L'attività di controllo dell'OdV si svolge altresì attraverso eventuali rapporti straordinari richiesti dagli Organi societari in dipendenza di eventi di particolare rilievo.

3.5. RAPPORTI CON LA FUNZIONE INTERNAL AUDIT

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'OdV, quest'ultimo si potrà avvalere dell'Internal Auditing in quanto funzione dotata di competenze tecniche idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti di competenza dell'OdV.

In particolare, l'OdV potrà avvalersi della funzione Internal Auditing nello svolgimento dei seguenti compiti:

- assistenza nella predisposizione della mappa delle aree a rischio;
- assistenza nell'analisi del Modello al fine di valutare l'effettiva capacità dello stesso a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- valutazione della conformità delle procedure poste in essere a presidio delle aree di rischio definite (osservanza del Modello);
- *follow-up* delle proposte di adeguamento del Modello formulate dall'OdV, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- esecuzione degli interventi di audit al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dai protocolli di controllo.

3.6. RAPPORTI CON ALTRI ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI

L'OdV, inoltre, si coordinerà con le altre funzioni aziendali per lo svolgimento di compiti che richiedono specifiche competenze e conoscenze del funzionamento dell'azienda.

In particolare, si coordinerà con:

- gli organi/funzioni aziendali coinvolti nell'implementazione degli interventi eventualmente necessari per l'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
- la Direzione Affari Legali e Societari per l'interpretazione della normativa rilevante e la raccolta delle segnalazioni che perverranno dalle strutture della società e da soggetti terzi.

3.7. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV per un periodo di dieci anni, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 (Normativa Privacy) e nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

L'accesso all'archivio è consentito ai componenti dell'OdV, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

4. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema organizzativo e di controllo interno di un'azienda è strettamente legato ai suoi processi, al modo con cui vengono governati e alla loro integrazione. Nella progettazione e implementazione di un adeguato sistema di controllo occorre tenere in considerazione una serie di fattori tra loro strettamente legati, quali:

- struttura organizzativa ed ambiente;
- valutazione dei rischi;
- controlli e loro efficacia/efficienza;
- sistema delle comunicazioni;
- sistema di monitoraggio.

4.1 AMBIENTE DI CONTROLLO

In questo contesto intenderemo per “ambiente di controllo” l'insieme degli individui costituenti l'azienda, con le proprie qualità, i propri valori etici e le proprie competenze, e dell'ambiente nel quale essi operano.

I fattori che influenzano l'ambiente di controllo sono:

- integrità, valori etici e competenza del personale;
- filosofia e stile gestionale del management;
- modalità di delega delle responsabilità;
- organizzazione e sviluppo professionale del personale;
- capacità di indirizzo e guida del Consiglio di Amministrazione;
- organi di controllo interni ed esterni.

4.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Società si impegna a dotarsi, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni e dei compiti di ciascun dipendente (ad esempio attraverso organigrammi, *job description*, ecc.) con specifica previsione di principi di controllo.

4.3 PROCEDURE ORGANIZZATIVE ED INFORMATICHE

Gefran, allo scopo di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali, per la gestione dei processi aziendali dispone di un insieme di procedure volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalla legge, dalle norme applicabili e da quelle di settore.

I processi aziendali sono strutturati in modo da poter garantire:

- separazione dei compiti e segregazione delle funzioni;
- tracciabilità delle transazioni: ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua.

4.4 LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Gefran, allo scopo di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali, possiede dal 1993 la certificazione alla norma UNI 29001, successivamente ISO 9001:2000.

Gefran possiede inoltre vari altri certificati e dichiarazioni di conformità a normative, quali, a titolo esemplificativo, CE, Atex, Sit, UL, R.I.N.A. e Gost.

Ai fini di rappresentare e documentare verso l'interno e l'esterno dell'Azienda il Sistema Qualità, ottenendo in tal modo un vantaggio competitivo riconosciuto dal mercato, Gefran ha predisposto il Manuale della Qualità, che viene periodicamente aggiornato a cura della funzione di Qualità Centrale.

4.5 IL CODICE ETICO

Gefran ha definito il proprio Codice Etico e Comportamentale ("Codice Etico") per evidenziare i valori etici fondamentali ai quali si ispira e ai quali tutti i dipendenti e collaboratori esterni (consulenti, agenti, prestatori di servizi) si attengono nello svolgimento dei compiti e funzioni loro affidate.

I principi contenuti nel Codice Etico si applicano a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni.

La molteplicità di interessi e contesti socio-economici con cui l'Azienda interagisce, unitamente alle modalità di organizzazione, impone l'impegno di tutti per assicurare che le attività dell'Azienda vengano svolte nell'osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui l'Azienda è presente con le proprie attività.

È stato pertanto opportuno ribadire, con la stesura del Codice Etico, a tutti coloro che lavorano nell'Azienda o che operano per il conseguimento dei suoi obiettivi l'importanza di osservare e di fare osservare questi principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

In nessun modo la convinzione di agire per il bene dell'Azienda può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti e collaboratori esterni dell'Azienda ai sensi e per gli effetti di legge.

Come tale il Codice Etico viene consegnato a tutti i dipendenti e collaboratori e sottoscritto per ricezione.

Il Codice Etico è riportato in Allegato del presente documento.

4.6 IL CONTROLLO DI GESTIONE

La Funzione "controllo di gestione" ha lo scopo di guidare la gestione aziendale verso il conseguimento degli obiettivi pianificati, evidenziando gli scostamenti tra questi ultimi e i risultati effettivi della gestione e mettendo così in grado i responsabili di decidere e attuare le opportune azioni correttive.

La funzione si occupa del supporto al *management* per impostare e far funzionare il sistema di controllo della gestione attraverso:

- affiancamento del *management* nella predisposizione del *budget*;
- predisposizione di *report* periodici per analizzare l'andamento aziendale e il conseguimento dei risultati previsti;
- evidenziazione degli scostamenti fra dati consuntivi e dati previsti.

Il sistema di controllo di gestione Gefran prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e la tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (in senso lato) a disposizione delle singole funzioni aziendali e il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del *budget*;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto definito in sede di *budget*, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

La rilevazione sistematica di ogni eventuale scostamento dei dati correnti rispetto alle previsioni di *budget*, e la presenza di flussi formalizzati di *reporting* su tali fenomeni agli appropriati livelli gerarchici, assicura la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati (ed approvati) ad inizio di esercizio.

Il processo di controllo di gestione è sostanzialmente articolato in due fasi:

- programmazione e definizione del budget;
- consuntivazione.

Fase di programmazione e definizione del budget

Per conseguire gli obiettivi sopra riportati, i processi di definizione strategica dei piani pluriennali e del *budget* esistenti assicurano:

- la concorrenza di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, con l'obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociati su un medesimo processo/attività, volta tra l'altro a garantire una adeguata segregazione delle funzioni;
- l'adozione di modalità corrette ed omogenee per la valorizzazione economica delle iniziative, così da assicurare la possibilità di confrontare i valori economici delle differenti funzioni aziendali.

Il processo di pianificazione strategica e definizione del *budget* utilizza appositi strumenti informatici ed è formalizzato nel documento "budget annuale per la pianificazione dei costi e dei ricavi".

Il budget è sottoposto a una revisione infrannuale attraverso incontri mensili di "Business Review", ai quali è chiamato a partecipare il Direttore Generale di BU. Nelle "Business Review" mensili sono analizzati i risultati del Tableau de Bord e, in caso di scostamenti "rilevanti" tra i risultati consuntivi e i dati programmatici del *budget*, sono attivati meccanismi di reazione, con l'elaborazione di un processo di revisione del *budget*, anche alla luce delle indicazioni pervenute dalle filiali in merito alle stime di *forecast* delle vendite.

Fase di consuntivazione

In questa fase, il Controllo di Gestione garantisce la costante verifica di coerenza tra ricavi/costi e gli impegni assunti in sede di programmazione.

Attraverso l'utilizzo di un sistema di indicatori economici (raccolti in un documento riepilogativo denominato "Tableau de Bord") si provvede a monitorare gli scostamenti in termini di costi e ricavi rispetto ai dati di *budget/forecast*, effettuando un'analisi delle relative cause e delle azioni correttive da apportare.

4.7 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. I membri del Collegio durano in carica 3 esercizi fiscali e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale, per la notevole affinità professionale e i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, è uno degli interlocutori privilegiati e istituzionali dell'OdV. I Sindaci, nel valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno devono essere

sempre informati dell'eventuale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e di eventuali carenze del Modello.

4.8 SOCIETÀ DI REVISIONE

Gefran, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente per le società emittenti con azioni quotati in mercati regolamentati, ha affidato l'incarico di controllo in materia di contabilità e bilancio ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito Registro dei revisori legali.

L'incarico di revisione contabile sui bilanci d'esercizio e consolidato relativi agli esercizi sociali dal 2016 al 2024 è stato affidato a PricewaterhouseCoopers S.p.A., società di revisione per azioni con sede in Milano.

4.9 L'INTERNAL AUDIT

La funzione di *Internal Auditing* costituisce uno dei pilastri del sistema di controllo aziendale in quanto svolge compiti di monitoraggio della funzionalità ed effettività del sistema di controllo nel suo complesso, riferendo al Consiglio di Amministrazione dell'azienda.

Il monitoraggio indipendente del sistema di controllo interno è effettuato mediante periodici interventi di *audit* volti alla revisione critica dei processi, alla verifica della funzionalità dei meccanismi di controllo, del rispetto delle regole e delle direttive aziendali. Tali interventi periodici si svolgono con la frequenza considerata più opportuna in base ad un giudizio che tiene conto della criticità, dell'importanza relativa e del livello di rischio insito in ciascun processo e attività aziendale.

L'esame critico dei processi, indipendente dalle attività operative, ha, quindi, l'obiettivo di fornire l'*assurance* richiesta dal Vertice aziendale e di raccomandare modifiche volte a migliorare l'efficacia dell'area esaminata.

Nell'ambito del piano periodico degli interventi di *Internal Auditing*, il programma di conformità rientra tra le aree di eccezionale delicatezza e rilevanza. L'*Internal Auditing* infatti deve vigilare con particolare attenzione sulla conformità delle attività aziendali alle direttive interne, ai regolamenti delle associazioni di categoria, con particolare attenzione alle norme in materia etica, nonché alle leggi e regolamenti applicabili.

Allo scopo di formare un giudizio attendibile su tali delicati aspetti la funzione di *Internal Auditing* impiega adeguati metodi di lavoro e tecniche professionali.

4.10 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto, con il precipuo scopo di vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nel Modello,

allo scopo di prevenire i reati che possano originare un profilo di responsabilità amministrativa/penale in capo alla Società.

Il citato art. 6 del Decreto prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro: adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati; affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza). L'affidamento di detti compiti all'Organismo e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità.

Si rimanda al capitolo "Organismo di Vigilanza" del presente documento per i dettagli relativi all'istituzione e al funzionamento del predetto Organismo.

4.11 ATTRIBUZIONE DEI POTERI

Nella realtà organizzativa di Gefran si possono distinguere due tipologie diverse di poteri:

- poteri di rappresentanza permanente;
- poteri per atti specifici.

I **poteri di rappresentanza permanente** sono quei poteri formali che consentono di agire verso terzi. È regola generale di Gefran che solo soggetti muniti di questi poteri formali possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto dell'azienda.

I poteri di rappresentanza permanente possono essere conferiti solo dal Consiglio di Amministrazione. I destinatari possono essere il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o gli Amministratori.

Al momento dell'emissione del presente documento sono detentori di poteri di rappresentanza permanente alcuni consiglieri di amministrazione:

- Maria Chiara Franceschetti, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria amministrazione (si veda delibera conferimento poteri da parte del CdA in data 28 aprile 2020).
- Marcello Perini, in qualità di Amministratore Delegato, ha poteri di ordinaria amministrazione (si veda delibera conferimento poteri da parte del CdA in data 28 aprile 2020)

Nella delibera di conferimento del potere sono indicati (quando necessario od opportuno) eventuali limiti di esercizio (ad esempio soglie di spesa) e se è conferita facoltà al delegato di nominare a sua volta procuratori.

I **poteri per atti specifici** sono poteri conferiti per attività o atti limitati nello spazio e/o nel tempo. Vengono conferiti tramite procura speciale da coloro che detengono, in

forza di un potere di rappresentanza permanente, la relativa delega e a loro volta hanno fra le proprie attribuzioni il potere delegante.

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura dell'Azienda.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma, come sopra delineato, è regolarmente monitorato dal CdA in modo da garantire il suo allineamento all'organizzazione e alle esigenze dell'azienda.

5. FORMAZIONE E INFORMATIVA

5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

L'OdV, in coordinamento con il Chief People & Organization Officer e la Direzione Affari Legali e Societari, elabora un piano di formazione e comunicazione al fine di giungere alla corretta conoscenza ed attuazione del Modello.

Il **piano di formazione e comunicazione** è articolato come segue:

1. **corso di formazione iniziale** svolto di volta in volta per i nuovi assunti e informativa nella lettera di assunzione;
2. **corsi di aggiornamento periodici** (con obbligo di partecipazione) sui contenuti generali del Modello;
3. **corsi di aggiornamento specifici** (da stabilire di volta in volta a seconda della necessità ed ad obbligo di partecipazione) sui soggetti che a vario titolo sono coinvolti nei processi e attività a rischio;
4. **istituzione di un sito Intranet**, periodicamente aggiornato, nel quale è riportato il Modello e gli eventuali successivi aggiornamenti;
5. **comunicazioni** a mezzo *e-mail* in merito alle modifiche ed agli aggiornamenti apportati al Modello.

I responsabili di funzione sono responsabili dell'informazione e sensibilizzazione dei propri dipendenti gerarchici relativamente alle attività potenzialmente a rischio di reato e in merito al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse.

In particolare, la formazione è attuata con un diverso grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nelle attività sensibili, nonché della qualifica dei destinatari.

Il personale che partecipa ai corsi di formazione in aula è tenuto a firmare il registro delle presenze; per i corsi somministrati tramite piattaforma di e-learning il sistema registra automaticamente i partecipanti e le attività effettuate.

5.2 INFORMATIVA VERSO COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

L'adozione del Modello sarà portata a conoscenza anche di tutti i membri esterni con i quali Gefran intrattiene relazioni di affari, sociali ed istituzionali.

Allo scopo di diffondere i principi di riferimento della Società e le azioni che esso pone in essere per prevenire la commissione di reati è stata creata sul sito internet aziendale di una specifica pagina web, costantemente aggiornate, ai fini della diffusione al pubblico del Modello adottato da Gefran, contenenti in particolare:

- un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001 e all'importanza attribuita da Gefran all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
- la struttura e le principali disposizioni operative del Modello adottato da Gefran.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 PRINCIPI GENERALI

Il D.Lgs. 231/2001 stabilisce esplicitamente all'art. 6 che l'azienda deve porre in essere un adeguato sistema disciplinare al fine di sanzionare comportamenti non rispondenti alle misure indicate dal Modello.

Costituisce violazione del Modello Organizzativo la messa in atto di comportamenti che rispondano ai seguenti requisiti:

- A. omissione o violazione delle direttive presenti nel Modello nell'espletamento delle proprie attività;
- B. esposizione dell'azienda a rischio di commissione di reati previsti dal Decreto;
- C. non rispondenza ai principi contenuti nel Codice Etico della Società.

In particolare, l'istituzione di un sistema sanzionatorio commisurato alle possibili violazioni risponde ad un duplice scopo:

- a) aumentare le probabilità di efficacia del Modello stesso, fungendo da deterrente per le violazioni;
- b) rafforzare l'efficacia dell'azione di controllo operata dall'OdV.

L'applicazione delle sanzioni è indipendente rispetto all'avvio o all'esito di un eventuale procedimento avviato presso le Autorità giudiziarie competenti.

A tal fine Gefran prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati. È stato stilato pertanto un sistema disciplinare che sanzioni tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Per garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio è necessario che ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commesse siano immediatamente comunicate all'OdV.

Le sanzioni disciplinari saranno anche comminate secondo quanto previsto nel precedente capitolo 3.4 in materia di segnalazioni all'OdV. In particolare, sarà oggetto di sanzione qualunque Destinatario che:

- violi misure di tutela del segnalante definite dalla Società;
- ponga in essere qualsiasi atto di ritorsione o di discriminazione diretta o indiretta, nei confronti dei soggetti segnalanti;
- effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori il sistema disciplinare che prevede le sanzioni di seguito descritte, per essere valido ed efficace, deve essere affisso all'interno della Società affinché sia portato a conoscenza di tutti i Destinatari.

6.2 SANZIONI PER LAVORATORI DIPENDENTI

6.2.1 Operai, quadri ed impiegati

Il sistema disciplinare è applicato nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro in riferimento a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti.

Il Modello costituisce un complesso di norme a cui il personale dipendente della Società deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari.

La violazione delle previsioni del Modello e delle procedure di attuazione comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di Legge e dei citati CCNL.

In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari" richiamati dal CCNL, si prevedono le seguenti sanzioni disciplinari:

1. RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO O MULTA nel caso di:

- violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad es. non osservi le procedure prescritte per le aree esposte a rischio di commissione di reato);
- omissione di comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte;
- adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale".

2. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE nel caso di:

- adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento giudicato gravemente non conforme alle prescrizioni del Modello.

3. RECESSO AD OPERA DEL DATORE DI LAVORO DAL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 2118 C.C. (LICENZIAMENTO CON PREAVVISO) per giustificato motivo, nel caso di:

- adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tali situazioni un "atto da cui emerga una colpa grave nel comportamento tenuto dal lavoratore" di cui ai suddetti Criteri di Correlazione.

4. RECESSO AD OPERA DEL DATORE DI LAVORO PER GIUSTA CAUSA AI SENSI DELL'ART. 2119 C.C. (LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO), per giusta causa, nel caso di:

- adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da far venir meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore e/o determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una condotta tale da provocare all'azienda "grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di Legge" di cui ai suddetti Criteri di Correlazione.

L'applicazione del tipo e dell'entità delle sanzioni sopra richiamate è dipendente dai seguenti fattori:

- INTENZIONALITÀ** di porre in essere il comportamento;
- RECIDIVA**, ovvero dalla eventuale presenza di precedenti disciplinari posti in essere in passato contro il dipendente;
- GRADO DI RESPONSABILITÀ** del lavoratore.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Chief People & Organization Officer.

6.2.2 Dirigenti

Nei casi in cui la violazione riguardi un Dirigente, l'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e fatte le opportune verifiche, deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare e al Consiglio di Amministrazione mediante relazione scritta.

I destinatari della comunicazione provvederanno ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile.

In particolare, sono previste le seguenti sanzioni:

1. RIMPROVERO VERBALE SCRITTO E/O MULTA nel caso di commissione delle seguenti azioni:

- violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad es. non osservi le procedure prescritte per le aree esposte a rischio di commissione di reato);
- omissione di comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte;
- adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale".

2. RECESSO AD OPERA DEL DATORE DI LAVORO DAL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 2118 C.C. (LICENZIAMENTO CON PREAVVISO), per giustificato motivo, nel caso di:

- comportamento giudicato gravemente non conforme alle prescrizioni del Modello nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio;
- comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello tale da configurare una possibile esecuzione di un reato previsto dal Decreto con particolare riferimento alle attività svolte nelle aree a rischio.

3. RECESSO AD OPERA DEL DATORE DI LAVORO PER GIUSTA CAUSA AI SENSI DELL'ART. 2119 C.C. (LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO), per giusta causa, nel caso di:

- comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, tale da comportare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto riconducibile ad una condotta tale da provocare all'azienda "grave danno morale e/o materiale".

6.2.3 Amministratori

Nei casi in cui la violazione riguardi un Amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e fatte le opportune verifiche, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, tra i quali le seguenti

sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa e delle conseguenze che ne sono derivate per la società:

- Richiamo formale scritto;
- Sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- Revoca, totale o parziale, delle eventuali procure;
- Convocazione dell'Assemblea con proposta di revoca della carica.

6.2.4 Collaboratori esterni

Nei casi in cui si verificano fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di collaboratori o controparti contrattuali, l'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e fatte le opportune verifiche, informa l'organo amministrativo mediante relazione scritta.

I contratti stipulati con questi soggetti devono preferibilmente contenere specifiche **clausole risolutive espresse** che possano essere applicate dalla Società nel caso di comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello e tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal decreto.

6.2.5 Il titolare del potere sanzionatorio

Per fatti e atti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, titolare del potere sanzionatorio è l'Amministratore Delegato di Gefran S.p.A., a cui spetta determinare, coordinandosi con il management della Società, l'entità della sanzione sulla base di quanto stabilito dai rispettivi CCNL.

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta segnalata, l'Amministratore Delegato di Gefran S.p.A. delibererà, previa consultazione del Chief People & Organization Officer, l'irrogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e la Direzione e Funzione interessata applicherà tale sanzione.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con la partecipazione delle Direzioni e Funzioni.

7. RAPPORTI INFRAGRUPPO

Ogni prestazione di servizi svolta da altre società del gruppo a favore o nell'interesse di Gefran viene regolata da un apposito contratto di servizio.

Il contratto disciplina le condizioni, i criteri e le modalità dell'erogazione del servizio di volta in volta considerato, nonché i criteri di fatturazione del medesimo e le garanzie di qualità ed eticità che la sua erogazione nell'interesse di Gefran deve soddisfare.

Nella predisposizione di tali contratti, la Società cura, fra l'altro:

- la conformità del servizio al D.Lgs. 231/2001, al Codice Etico aziendale e alle procedure correlate, sanzionando i comportamenti contrari alle suddette previsioni;
- le modalità operative specifiche di ciascun servizio;
- i criteri e le modalità contabili per determinare gli importi che l'azienda beneficiaria del servizio è tenuta a corrispondere all'azienda erogatrice;
- la coerenza dei prezzi di trasferimento per la compravendita di beni e servizi;
- la qualità del servizio erogato.



PARTE SPECIALE

PRINCIPI GENERALI

Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero ove la Società svolge la propria attività od ha comunque interessi diretti o indiretti.

Riservatezza

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni della Società e del Gruppo acquisiti o trattati in esecuzione dell'attività per la Società, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Correttezza e tracciabilità

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione. Per quanto possibile. Ogni operazione, transazione o azione deve essere documentata, in modo che sia possibile in ogni momento procedere all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni.

Segregazione delle funzioni

I Destinatari del Modello devono rispettare il principio secondo il quale "nessuno può gestire in autonomia un intero processo", pertanto l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi la contabilizza, esegue operativamente o controlla.

STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali cui deve uniformarsi la condotta degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Partner commerciali, dei Collaboratori o consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e/ o per conto della Società (qui di seguito, per brevità, semplicemente Destinatari del Modello) ed all'individuazione delle aree di attività a rischio; nonché da singole Sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le Sezioni sono le seguenti:

Sezione A - Reati verso la Pubblica Amministrazione e Intralcio alla Giustizia)

Sezione B - Reati societari;

Sezione C - Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;

Sezione D - Reati connessi alla salute e sicurezza sul lavoro compresi impiego di lavoratori irregolari, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, razzismo e xenofobia;

Sezione E - Reati contro la proprietà intellettuale e in materia di diritto d'autore contro l'industria ed il commercio;

Sezione F - Reati ambientali;

Sezione G - Reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto riciclaggio e Reati di criminalità organizzata;

Sezione H - Reati informatici;

Sezione I - Reati tributari;

Sezione L - Delitti di contrabbando;

Sezione M - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Nelle Sezioni A, B, C, D, E, F, G, H, I, L e M vengono descritte:

- i reati potenzialmente rilevanti per Gefran S.p.A. a seguito delle risultanze del Risk Assessment;
- le potenziali aree a rischio;
- i destinatari della parte speciale ed i relativi principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio.

PARTE SPECIALE “A”

Reati verso la Pubblica Amministrazione e Intralcio alla Giustizia

(artt. 24 e 25, 25-decies, 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001)

relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

8.1. REATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

8.1.1. Definizione di Pubblica Amministrazione

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal Titolo II, del Libro secondo, del Codice Penale.

Il Decreto individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive, nelle varie forme, di malversazione ai danni dello Stato e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui si aggiungono la truffa ai danni dello Stato e la frode informatica, di cui agli artt. art. 640, Il comma, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p..

Il soggetto a cui nocumento è consumato il reato è quindi **la Pubblica Amministrazione, definita quale aggregazione** (in base a quanto stabilito dalla Relazione Ministeriale al Codice Penale) **di tutti gli Enti che “svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri Enti pubblici” inclusi, quindi, anche gli Stati esteri, gli Organi Comunitari e le emanazioni estere dello Stato.**

Riportiamo nel seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

8.1.2. Truffa (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)

Essa si verifica quando, per ottenere ingiusti profitti, si mettono in atto raggiri o artifici tali da recare un danno allo Stato, ad altri Enti pubblici o all'UE.

Ad esempio: la società, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, fornisce alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione mendace), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

8.1.3. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

È un'ipotesi specifica della Truffa in danno dello Stato o dell'UE e si concretizza quando la truffa è diretta ad ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.

Ad esempio: produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di requisiti inesistenti, necessari per ottenere il finanziamento pubblico.

8.1.4. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, contributi, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato italiano o altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta, infatti,

consiste nel distrarre, anche parzialmente, la somma ottenuta, **facendo rilevare che** l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Ad esempio: la società destina parte dei finanziamenti ricevuti per la formazione ad altro tipo di spese (es. per coprire spese di rappresentanza).

8.1.5. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (vedi punto 8.1.1), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Ad esempio: la Società produce documenti falsi attestanti l'esistenza di requisiti inesistenti, necessari per ottenere il finanziamento pubblico. In particolare, potrebbe essere falsamente redatto un atto attestante l'esistenza di una garanzia fideiussoria. Tale documento, infatti, potrebbe essere indispensabile al fine di ottenere le erogazioni dal Fondo Sociale Europeo riguardo all'organizzazione di corsi di formazione per i dipendenti.

8.1.6. Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1 c.p.)

È una tipologia di reato oggi poco frequente ma è prevedibile che in futuro avrà ampia diffusione.

Si verifica quando viene alterato il funzionamento di un sistema informatico o i dati in esso contenuti al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Ad esempio: alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione al fine di far risultare condizioni necessarie per la partecipazione della Società ad una gara pubblica.

8.1.7. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura commettendo una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura.

Ad esempio: alterazione dei requisiti tecnici di una fornitura verso la Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un vantaggio economico vendendo un prodotto diverso rispetto a quanto accordato contrattualmente.

8.1.8. Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Ad esempio: la Società partecipa ad un bando del Fondo europeo comunicando dati falsi al fine di ottenere un indebito vantaggio.

8.1.9. Concussione (art. 317 c.p.)

È la condotta di un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che, abusando del suo potere, costringe o induce qualcuno a dare o promettere a lui o a terzi un qualche vantaggio (in denaro o altro).

Ad esempio: la Società partecipa ad una gara al fine di prestare i propri servizi ad un Ente pubblico. È possibile che il funzionario pubblico ponga in essere comportamenti concussivi in danno di terzi partecipanti al fine di avvantaggiare la Società medesima che, in questa ipotesi, concorre con i dipendenti dell'Ente pubblico nella condotta delittuosa.

8.1.10. Corruzione (artt. 318-319 c.p.)

Si verifica quando un pubblico ufficiale accetta una retribuzione che non gli è dovuta (in denaro o altro genere) o la promessa della stessa, per compiere, ritardare od omettere un atto del suo ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Ad esempio: al fine di aggiudicarsi una gara pubblica o di velocizzare la pratica, la società dà o promette denaro ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

8.1.11. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

8.1.12. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

8.1.13. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità e funzione, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La norma riconosce in questo modo la punibilità sia del pubblico ufficiale/l'incaricato di pubblico servizio che abusa dei suoi poteri, sia del soggetto privato che è stato indebitamente indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del Decreto, si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis. c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di Organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

8.1.14 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato si configura laddove un soggetto, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; per il soggetto la pena sarà la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

8.2. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

8.2.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto aziendale con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

Ad esempio: la Società viene coinvolta in contenzioso giuslavoristico in occasione di un recesso dal rapporto di lavoro di un dirigente / amministratore. In tali circostanze il soggetto chiamato a rappresentare la Società davanti all'Autorità Giudiziaria potrebbe essere indotto a promettere denaro o altra utilità ad un testimone, condizionando e controllando le sue dichiarazioni, al fine di ottenere un beneficio / vantaggio per la Società.

8.3 AREE A RISCHIO

I reati considerati ai punti 8.1 e 8.2 trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria.

Sono quindi definite a rischio tutte le aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività:

- intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione o gestiscono risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi ed utilità a pubblici ufficiali (c.d. "rischio indiretto");
- possono essere coinvolte in procedimenti penali e contenziosi (tributari, amministrativi, giuslavoristici, etc.).

In particolare, in seguito all'attività di *risk assessment* posta in essere in azienda (i cui risultati sono presentati nel documento "**Valutazione delle aree di rischio e dei sistemi organizzativi e di controllo interno aziendali**") sono state individuate le seguenti attività aziendali considerate a **rischio diretto**:

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di adempimenti e visite ispettive;
2. Richiesta e rendicontazione finanziamenti e contributi pubblici;
3. Rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
4. Gestione dei rapporti con soggetti chiamati a rilasciare dichiarazioni utilizzabili in procedimento penali;

5. Gestione del personale appartenente a categorie protette.

Le aree che sono coinvolte dal **rischio indiretto** sono principalmente quelle inerenti:

- l'Amministrazione, Finanza e Controllo a fronte delle quali è necessario impedire l'accantonamento di somme di danaro a scopi corruttivi o fondi occulti (in particolare: Gestione di incassi e pagamenti e dei Conti Corrente bancari, Gestione della Piccola Cassa, Gestione delle transazioni infragruppo, Gestione degli omaggi, Gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità e Gestione dei rimborsi spesa dei dipendenti);
- la Gestione del Personale se utilizzata come mero strumento di corruzione nei confronti di un soggetto "vicino" o gradito ad un soggetto pubblico (in particolare: Selezione e assunzione del personale, Definizione delle retribuzioni e riconoscimento di premi, avanzamenti di carriera e incrementi retributivi, Gestione del personale appartenente a categorie protette);
- la Gestione degli Acquisti di beni e servizi nonché di contratti di consulenza a fronte delle quali è necessario impedire il rischio che vengano selezionati fornitori al solo scopo di assecondare soggetti pubblici o vicini ad essi al fine di ottenere futuri benefici / vantaggi per la Società, ovvero che vengano affidati incarichi atti a dissimulare illecite attribuzioni di utilità (in particolare Selezione e qualifica dei fornitori e gestione degli acquisti, Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali);
- la Gestione dei Contratti Attivi in un'ottica speculare rispetto a quella precedentemente descritta (in particolare: Gestione dei rapporti con gli agenti distributori, Scouting e gestione delle vendite a clienti pubblici - trattativa privata o gara pubblica).

8.4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e dipendenti (nel seguito "Esponenti Aziendali") operanti nelle aree in cui vengono svolte attività a rischio nonché da Collaboratori esterni (di seguito tutti definiti i "Destinatari").

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico adottato dalla Società, riportato in allegato) è fatto divieto in particolare di:

1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
2. offrire o promettere denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale (ad es. magistrato, cancelliere o altro funzionario), anche in maniera indiretta tramite un professionista che gestisce i rapporti per conto della Società, al fine di indurre tale soggetto a favorire indebitamente la Società nell'ambito di un processo civile, penale o amministrativo, anche inducendolo, con minaccia o violenza, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
3. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dal presente Modello;
4. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
5. cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio, al fine di dare o promettere beni, denaro o altre utilità;
6. dare seguito a richieste indebite di denaro o altri benefici provenienti da qualunque persona;
7. riconoscere compensi in favore di Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente;
8. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati (anche in riferimento all'assunzione di personale appartenente a categorie protette);
9. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- La Società garantisce che ogni attività collaborativa su richiesta della Pubblica Amministrazione e dell'Autorità Giudiziaria sia svolta secondo le indicazioni formulate dalla stessa e nell'assoluto rispetto dei "Principi etici" e delle "Regole di Comportamento" contenuti nel Codice Etico;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria nelle aree ritenute a rischio devono essere gestiti da un unico responsabile per ogni operazione svolta. Questi sarà il soggetto di riferimento per l'OdV al quale è tenuto a rendicontare periodicamente l'attività svolta;

- gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute.
- nelle lettere di incarico stipulate con legali e/o consulenti che possano gestire rapporti diretti con l'Autorità Giudiziaria in nome o per conto di Gefran S.p.A. è sempre inserita un'apposita clausola che preveda:
 - un'espressa dichiarazione da parte del legale e/o consulente di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico e (almeno per i consulenti più stretti) del Modello adottati dalla Società;
 - le conseguenze per il legale e/o consulente in caso di violazione di quanto dichiarato.
- nessun tipo di pagamento di importo rilevante (superiore a € 1.000) può essere effettuato in contanti o in natura;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- i rapporti con la P.A. o con l'Autorità Giudiziaria devono essere gestiti, quando sia possibile, con un adeguato turnover;
- le comunicazioni con la P.A. e con l'Autorità Giudiziaria devono avvenire preferibilmente per iscritto;
- qualora la comunicazione avvenga attraverso supporti informatici, l'identità e l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile;
- devono essere immediatamente segnalati all'Autorità Giudiziaria ed all'OdV eventuali tentativi di concussione, induzione o richieste indebite della controparte pubblica volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione viene tempestivamente informato in caso di contenziosi/controversie. La documentazione da inviare all'Autorità Giudiziaria (mezzi probatori, atti di causa, scritti difensivi, ecc.) è verificata dai legali esterni e approvata dai soggetti coinvolti nel procedimento;
- le attività di selezione e assunzione del personale sono effettuate esclusivamente sulla base delle valutazioni d'idoneità tecnica ed attitudinale; l'attività deve essere ispirata a criteri di trasparenza nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità, di capacità e potenzialità individuale;
- le informazioni disponibili sui candidati sono preventivamente verificate al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica sia comparabile a quella della Società;

- le condizioni economiche sono definite in maniera coerente con la posizione ricoperta dal dipendente in azienda e le responsabilità/compiti assegnati;
- gli avanzamenti di carriera vengono attribuiti esclusivamente sulla base di criteri meritocratici;
- ogni regolamento relativo alla richiesta di erogazione di finanziamenti pubblici, trattamenti fiscali o contributivi agevolati o altre forme di benefici (anche in riferimento alle agevolazioni per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette) che richiedano requisiti specifici è evaso alla luce dei seguenti criteri: verità, correttezza, trasparenza e nel pieno rispetto delle leggi in vigore;
- è garantita la destinazione di erogazioni pubbliche allo specifico scopo autorizzato, con immediata e formale comunicazione all'ente erogante nel caso in cui una qualsiasi condizione essenziale per l'erogazione del finanziamento/contributo sia venuta meno;
- è sempre utilizzata la forma scritta per la vendita di beni e servizi;
- la definizione e applicazione dei prezzi è effettuata secondo principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità;
- le attività commerciali sono improntate secondo criteri di onestà, cortesia, trasparenza e collaborazione, fornendo informazioni adeguate e complete, evitando di incorrere in pratiche elusive o corruttive o a minacce e violenze finalizzate a influenzare il comportamento dei clienti;
- ogni operazione di vendita è correttamente autorizzata, verificabile e legittima;
- tutto il processo di fatturazione verso i clienti è gestito in modo da garantire la coerenza, la correttezza e la congruità degli importi fatturati;
- tutti gli omaggi e le liberalità siano debitamente autorizzati nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore;
- tutta la documentazione è archiviata presso la funzione competente.

APPENDICE - Identificazione pubblica amministrazione

Si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Borsa Italiana S.p.A.;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAL; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Per “**Pubblica Amministrazione**”, pertanto, si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una “*funzione pubblica*” o un “*pubblico servizio*”.

Per “**funzione pubblica**” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (*Stato, Regioni, ecc.*), amministrative (*membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.*) e giudiziarie (*Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.*).

Per “**pubblico servizio**” si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (*es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Uffici Doganali ecc.*).

Art. 357 c.p. - Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi

e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art.358 c.p. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

PARTE SPECIALE “B”

Reati societari
(art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)

relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

9.1. REATI SOCIETARI

Riportiamo nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-ter del Decreto la cui commissione possa comunque comportare un beneficio alla Società.

Nota: Il reato di Falso in prospetto era disciplinato dall'art. 2623 del Codice Civile, che è stato abrogato dall'art. 34 co. 2 della legge 28/12/2005 n.262, e il "Falso in prospetto" è stato introdotto dalla predetta legge all'art.173-bis D.Lgs. n.58 del 24/02/1998 costituente il "Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria". Pertanto, il reato di falso in prospetto non è più considerato rilevante ai fini della Responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001

Inoltre, il reato di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione", disciplinato dall'art. 2624 c.c. e richiamato dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01, è stato abrogato dall'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 39/2010. La nuova formulazione introdotta dal predetto articolo è ora prevista all'art. 27 dello stesso D. Lgs. 39/2010, non richiamato dal D. Lgs. 231/2001. Pertanto, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione non è più considerato rilevante ai fini della Responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001

Il comma 77 dell'art. 1 della Legge n.190 del 6 novembre 2012 "Legge Anticorruzione" ha modificato l'art. 25-ter aggiungendo il reato di "corruzione tra privati", rilevante solo con riferimento ai corruttori "attivi", anche per interposta persona (ovvero applicabile alle società che, a seguito dell'atto corruttivo, conseguono un beneficio o un vantaggio).

Infine, l'art. 6 del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, ha modificato nuovamente l'art. 25 ter aggiungendo il nuovo reato di "istigazione alla corruzione tra privati" previsto dall'art. 2635 c.c., applicabile ai corruttori "attivi", qualora l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuta non venga accettata.

9.1.1. False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi criminose (False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali delle Società quotate³) la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Le due fattispecie criminose si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla Legge.

³ Modificato della Legge 69/2015.

La L. 262/2005 in materia di “Tutela del risparmio” (successivamente modificata ed integrata dal D. Lgs. 303/2006) estende l’applicabilità della fattispecie ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Si precisa che:

- a) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- b) le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e del Gruppo al quale essa appartiene;
- c) la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

Ad esempio: l’Amministratore Delegato della società, ignorando l’indicazione del responsabile amministrativo circa l’esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l’assunzione di provvedimenti sulla riduzione del capitale sociale (artt. 2446 e 2447, c.c.).

9.1.2. Impedito Controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Il reato, imputabile esclusivamente agli Amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

9.1.3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La fattispecie si concretizza con la condotta degli Amministratori che, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche con simulazione, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli.

9.1.4. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato può essere commesso dagli Amministratori che ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possano per legge essere distribuite.

9.1.5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La fattispecie di reato si concretizza quando gli amministratori, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando

una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero quando gli amministratori, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

9.1.6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.

9.1.7. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

La fattispecie si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'UE o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi del TUF, violano le prescrizioni dell'art. 2390 c.c.

Quest'ultimo impone ai citati soggetti di dare comunicazione agli amministratori e al consiglio di gestione della Società di loro eventuali interessi in determinate operazioni.

9.1.8. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La fattispecie di reato si concretizza quando amministratori o soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio di Gefran nel caso di trasformazione.

9.1.9. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La fattispecie di reato si concretizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

9.1.10. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato si configura quando soggetti del Management aziendale (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) o loro sottoposti, nonché sindaci e liquidatori, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti da/a terzi, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere atti in violazione dei loro obblighi inerenti al loro ufficio o di fedeltà, al fine di ottenere vantaggi e/o trattamenti di favore per la Società.

Il reato in questione è procedibile nel caso di querela da parte della persona offesa o d'ufficio nel caso in cui dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza (ovvero nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di "impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza", ex art. 2 della L. 287/90).

9.1.10.1 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato si configura nei casi in cui l'offerta o la promessa di cui al precedente paragrafo non sia accettata.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa.

9.1.11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

9.1.12. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonee ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune").

9.1.13. Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'art. 2638 c.c. individua due ipotesi di reato:

- d) la prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla Legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- e) la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Ad esempio: gli Amministratori della società quotata in borsa, al fine di evitare possibili controlli da parte della Consob, nel comunicare alla medesima il progetto di bilancio con relazioni ed allegati, forniscono - anche mediante formulazioni generiche, confuse e/o imprecise - informazioni non corrette relativamente ad importanti operazioni sociali (ad esempio in tema di acquisizione di "partecipazioni rilevanti" in altre società per azioni non quotate).

9.2. AREE A RISCHIO

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

1. Gestione della contabilità, redazione e approvazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali;
2. Gestione rapporti con i Sindaci nell'ambito dell'attività di controllo loro attribuita *ex lege*;
3. Operazioni straordinarie;
4. Gestione delle transazioni infragruppo.

In particolare, con esclusivo riferimento al reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati le aree coinvolte sono principalmente quelle inerenti:

- f) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- g) Gestione rapporti con i Revisori nell'ambito dell'attività di controllo loro attribuita *ex lege*;
- h) Gestione di incassi e pagamenti e dei Conti Corrente bancari;
- i) Gestione della Piccola Cassa;
- j) Gestione degli omaggi;
- k) Gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità;
- l) Selezione e assunzione del personale;
- m) Definizione delle retribuzioni e riconoscimento di premi, avanzamenti di carriera e incrementi retributivi;
- n) Gestione dei rapporti con i sindacati;
- o) Gestione dei rimborsi spesa dei dipendenti;
- p) Selezione e qualifica dei fornitori e gestione degli acquisti;
- q) Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali;
- r) Controllo qualità e rapporto con gli enti certificatori;
- s) Gestione dei rapporti con gli agenti distributori;
- t) Scouting e gestione delle vendite a clienti pubblici;
- u) Scouting e gestione delle vendite a clienti privati;
- v) Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

Infine, in riferimento al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza le aree coinvolte sono principalmente quelle inerenti:

- w) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di adempimenti e visite ispettive;
- x) Gestione degli adempimenti in materia di normativa Privacy.

Il rischio di commissione di reati societari in Gefran risulta comunque attenuato dal doppio controllo esterno sul bilancio esercitato dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione.

9.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Destinatari della presente parte speciale “B” sono i soggetti coinvolti nelle attività sopra menzionate (c.d. “Destinatari”) ovvero:

- il CdA ed in particolare il Presidente e l’Amministratore Delegato;
- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- la Direzione Affari Legali e Societari;
- la Direzione Procurement;
- la Direzione People & Organization;
- l’Investor Relator;
- l’Ufficio Tecnico;
- la Direzione HSE;
- la Direzione Commerciale;
- tutte le funzioni che forniscono dati ed informazioni al fine della predisposizione dei prospetti di comunicazione sociali.

È fatto specifico divieto di:

- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà ed inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge;
- effettuare operazioni straordinarie (restituzione conferimenti, ripartizione di utili/perdite, acquisto o sottoscrizione quote della Società o delle sue controllate, riduzione di capitale, fusioni o scissioni) al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale previsti dalla legge ovvero in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- attribuire incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività o entità professionali facenti parte del “network” della società di revisione, al fine di garantire la massima indipendenza al soggetto cui è attribuito il controllo esterno;
- riconoscere al collegio sindacale o alla società di revisione denaro o altre utilità al fine di celare eventuali rilievi emersi ovvero alterare la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni, pagamenti o benefici materiali a dipendenti di società terze private, o persone a questi ultimi vicini, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o altra giustificazione;
- effettuare assunzioni di personale non necessarie o non meritocratiche, favorendo soggetti "graditi" a dipendenti di società terze private;
- emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite;
- assegnare direttamente incarichi di fornitura a persone o società gradite a soggetti privati, in assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione di acquisto;
- riconoscere rimborsi spese in favore di dipendenti, collaboratori o terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- erogare forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, abbiano invece la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

Inoltre:

- devono essere rispettate tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità del capitale sociale ed alla sua effettività, con l'obiettivo di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
- deve essere assicurato e favorito ogni controllo interno sulla gestione sociale;
- tutte le operazioni relative al capitale sociale devono rispettare le procedure di comunicazione e di esecuzione predisposte da Borsa Italiana e da Consob;
- è fatto obbligo di tenere comportamenti corretti, trasparenti e collaborativi in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali;
- intrattenere rapporti trasparenti, corretti e collaborativi con i rappresentanti degli Enti Certificatori;
- fornire informazioni, dati e documenti chiari, completi e veritieri;
- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio;
- utilizzare le disponibilità di cassa in modo proprio, nei limiti delle necessità aziendali e comunque per importi di modico valore;
- assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali;
- garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di valutazioni obiettive di idoneità tecnica e attitudinale rispetto al profilo ricercato;

- assicurare che la selezione dei fornitori sia informata a criteri di oggettività e trasparenza, in base a valutazioni sulla qualità ed economicità della fornitura e professionalità della controparte;
- assicurare che qualsiasi rapporto di fornitura di beni, lavori o servizi (inclusi gli incarichi professionali), sia supportato da contratto, ordine di acquisto o lettera di incarico con l'indicazione del corrispettivo e l'autorizzazione di soggetto delegato;
- assicurare che, coerentemente con quanto indicato nelle Condizioni Generali di Acquisto adottate dalla Società, tutti i contratti di acquisto contengono una clausola che preveda un'espressa dichiarazione, da parte della controparte, di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi al rispetto dei principi comportamentali previsti dal Modello e dal Codice Etico adottati dalla Società, nonché la risoluzione del contratto in caso di violazione di quanto dichiarato;
- verificare che il bene o la prestazione siano stati effettivamente ricevuti in rispondenza a quanto pattuito contrattualmente, prima di autorizzare il pagamento della relativa fattura;
- utilizzare sempre la forma scritta per la stipulazione di contratti di agenzia;
- effettuare le attività di selezione e contrattualizzazione degli agenti sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica, etica ed attitudinale; l'attività deve essere ispirata a criteri di trasparenza nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità, di capacità e potenzialità individuale;
- definire livelli di provvigioni e premi in linea con quanto previsto dal mercato e dalle politiche commerciali definite dalla Società;
- richiedere/riconoscere il rimborso delle sole spese sostenute per motivi di lavoro;
- garantire l'erogazione di rimborsi spese solo a fronte dell'esibizione da parte del richiedente di giustificativi di spesa;
- assicurarsi che il valore, la natura e lo scopo di omaggi, erogazioni liberali e sponsorizzazioni siano considerati legali ed eticamente corretti, tali da non compromettere l'immagine della Società ovvero non siano interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società.

In generale per quanto attiene al ciclo attivo si rimanda ai principi definiti per la gestione dei clienti pubblici di cui al paragrafo 8.5 della Parte Speciale A del presente Modello.

PARTE SPECIALE “C”

Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

(art. 25 *sexies* del D. Lgs. 231/2001
e gli illeciti amministrativi previsti
dall’art. 187-*quinquies* del TUF)

relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

10.1. REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

La Legge n. 62/2005 ha introdotto, agli articoli 184 e 185 del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito TUF), i reati di “abuso di informazioni privilegiate” e di “manipolazione di mercato”, oltre a due corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo, disciplinate agli artt. 187-bis e 187-ter del TUF medesimo.

La responsabilità amministrativa dell’Ente a fronte delle fattispecie penali di cui agli artt. 184 e 185 del TUF è sancita dall’art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001.

Per quanto invece concerne gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter, la responsabilità dell’Ente discende dalla previsione contenuta nell’art. 187-quinquies del TUF, il quale, rimandando anche al D. Lgs. n. 231/2001, prevede che l’Ente sia responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa erogata per gli illeciti in oggetto, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Le predette norme mirano a garantire l’integrità, la trasparenza, la correttezza e l’efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell’accesso all’informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.

Va precisato che ai sensi dell’art. 182 del TUF le condotte sanzionate sono punite secondo la legge italiana anche se commesse all’estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

Riportiamo nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell’art. 25-sexies del Decreto .

10.1.1 Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza – TUF). Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187 bis TUF)

Per informazione privilegiata, ai sensi dell’art. 181, comma 1 del TUF si intende quella “di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.

L’abuso di informazioni privilegiate può integrare un illecito sia penale (art. 184 TUF) sia amministrativo (art. 187 bis TUF).

Ai sensi dell'art. 184 del TUF, è punito con la reclusione da 2 a 12 anni e con la multa da Euro 20.000,00 a Euro 3.000.000,00⁴ chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione:

- della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente;
 - della partecipazione al capitale dell'emittente;
 - dell'esercizio di un'attività lavorativa, professionale ovvero di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio.
- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato ai sensi dell'art. 11 Reg. (UE) n. 596/2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni sopra descritte (es. *intrusione in un sistema informatico ed estrazione di informazioni privilegiate*).

È punibile il soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quanto sopra descritto e conoscendo il carattere privilegiato delle informazioni, commette uno dei fatti di cui ai punti a), b) e c).

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

La fattispecie ha natura di reato istantaneo, che prescinde, sia dall'accoglimento del suggerimento, sia dal compimento dell'operazione ed è applicabile anche quando taluna delle azioni sopra descritte riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste.

La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 28 c.p. (interdizione dai pubblici uffici); 30 c.p. (interdizione da una professione o arte), 32 bis c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese); 32 ter c.p. (incapacità a contrattare con la p.a.).

10.1.2. Manipolazione del mercato (art. 185 e 187 ter del D. lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza)

La norma prevede due diverse modalità di condotta, entrambe caratterizzate dall'idoneità concreta a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari:

⁴ Ai sensi dell'art. 187-bis del TUF è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni.

1. diffusione, da parte di chiunque di notizie false, escluse le semplici voci od opinioni personali e apprezzamenti;
2. realizzazione di operazioni simulate (in apparenza diverse da quelle effettivamente volute) o di altri artifici (atti con idoneità fraudolenta o ingannatori), con la consapevolezza della loro idoneità ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari.

La sanzione prevista è quella della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da Euro venti mila a Euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto dal reato quando, per la rilevante offesa del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata al massimo.

La condanna comporta l'applicazione delle medesime pene accessorie di cui all'art. 184 TUF e può costituire anche illecito amministrativo ex art. 187 ter TUF, che sanziona con la pena pecuniaria da Euro venti mila ad Euro cinque milioni la diffusione tramite ogni mezzo, compreso Internet, di informazioni, voci, notizie false anche solo astrattamente suscettibili di fornire a terzi informazioni fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

La portata degli illeciti amministrativi è più ampia rispetto a quelli penali, anche in considerazione del fatto che la condotta non deve essere necessariamente dolosa ma è sufficiente che sia censurabile in termini di colpa.

10.2. AREE A RISCHIO

L'area di attività considerata a rischio in relazione ai reati in oggetto è ritenuta la seguente: Gestione delle informazioni privilegiate e dell'informazione al mercato.

10.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Destinatari della presente parte speciale "C" sono i soggetti coinvolti nelle attività sopra menzionate (c.d. "Destinatari") ovvero:

- Presidente
- Presidente Onorario
- Vice Presidenti
- Amministratore Delegato;
- Investor Relator;
- Direzione Affari Legali e Societari;
- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Business Unit;
- Direzione People & Organization;
- Direzione Procurement;

- tutti i dipendenti che in relazione alle attività svolte vengano a conoscenza di informazioni rilevanti o privilegiate.

I destinatari della presente parte speciale sono inoltre tenuti a conoscere e rispettare:

1. il sistema di *Corporate Governance* adottato da Gefran S.p.A. in adempimento alle Raccomandazioni contenute nel nuovo “Codice di Corporate Governance” (pubblicato da Borsa Italiana nel gennaio 2020) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2020;
2. il “Regolamento per le operazioni con parti correlate”, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2021;
3. il “Regolamento Interno per la comunicazione delle operazioni su azioni e strumenti finanziari compiute dai Soggetti Rilevanti (*Internal Dealing*)”, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2020;
4. il “Regolamento Interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni rilevanti e privilegiate”, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2022.

È fatto espresso **obbligo** ai Destinatari di:

- mantenere la riservatezza in merito alle attività svolte dalla Società ed ai documenti ed alle informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti nonché rispettare l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 Codice Civile;
- rispettare i doveri di riservatezza previsti dalla legge in merito alle Informazioni Privilegiate di cui vengano a conoscenza quali membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo della Società, o in relazione all’esercizio di un’attività lavorativa per la stessa. L’obbligo di riservatezza deve essere altresì osservato in merito alle Informazioni Rilevanti, da un lato per tutelare l’interesse della Società al riserbo sui propri affari, dall’altro lato al fine di prevenire ipotesi di abusi di mercato, in conseguenza della diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti;
- trattare le Informazioni Rilevanti e Privilegiate con tutte le necessarie cautele al fine di assicurare che le stesse circolino all’interno ed all’esterno della Società senza pregiudicare il carattere riservato e nel rispetto delle specifiche procedure aziendali, sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento. Analogo obbligo vale per il trattamento delle Informazioni Rilevanti, sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dal Regolamento (in quanto siano divenute Informazioni Privilegiate ovvero in quanto ritenuto dai competenti organi della Società necessario od opportuno), ovvero sino a quando non perdano le caratteristiche di rilevanza.

È in generale fatto **divieto** di:

- comunicare con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali siano venuti a conoscenza, se non indispensabile nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni; in particolare, è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate riguardanti la Società e le Controllate, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico.

In particolare, è vietato:

- diffondere e comunicare ad altro personale non addetto alle funzioni di cui sopra o a terzi le informazioni acquisite durante l'attività lavorativa e durante la partecipazione a riunioni;
 - rilasciare informazioni/comunicazioni da parte soggetti non individuati come addetti a tale attività;
 - diffondere notizie false, voci o informazioni delle quali si dubiti della veridicità capaci anche solo potenzialmente di fornire notizie false su Gefran S.p.a. idonee a provocare un'alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari;
 - discutere informazioni privilegiate in luoghi pubblici o in locali in cui siano presenti estranei;
- compiere operazioni o ordini di compravendita per conto proprio, di terzi o della Società, che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari, ovvero che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente e che consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
 - raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere operazioni finanziarie sulla base di informazioni privilegiate acquisite durante l'attività lavorative e la partecipazione a riunioni;
 - omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società o del Gruppo;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche atteggiamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Inoltre:

- con particolare riferimento all'attività di emissione di comunicati ufficiali al mercato, si precisa che essi devono essere redatti nel rispetto delle norme legali e regolamentari e, comunque, dei requisiti di correttezza, chiarezza, e parità di accesso all'informazione, dove:
 - per correttezza si intende un'informazione esaustiva e non fuorviante, in relazione alle legittime richieste di dati e notizie provenienti dal mercato;
 - la chiarezza attiene alle forme con cui l'informazione è comunicata al mercato e ne comporta la completezza e l'intelligibilità in funzione dei diversi destinatari;
 - per parità di accesso si intende l'inammissibilità di ogni forma di comunicazione selettiva di informazioni che possano avere rilevanza per la valutazione degli strumenti finanziari. Rientra nella fattispecie anche la casistica di involontaria diffusione di informazioni privilegiate a fronte della quale la normativa aziendale prevede una immediata comunicazione dell'evento alla funzione competente per consentire la diffusione tempestiva del comunicato stampa secondo la procedura per la comunicazione al mercato di informazioni price sensitive;
- con riferimento all'attività di divulgazione di informazioni privilegiate alle Autorità di Vigilanza, questa deve essere effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia. Prima di tale comunicazione nessuna dichiarazione riguardante le informazioni privilegiate può essere rilasciata verso l'esterno.

PARTE SPECIALE “D”

Reati connessi alla salute e sicurezza sul lavoro, compresi l’impiego di lavoratori irregolari e l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, razzismo e xenofobia

(art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

11.1. REATI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 è intervenuta inserendo l'art. 25-septies, disposizione che estende il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231) alle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (articoli 589 e 590, comma 3, del Codice penale), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

In particolare, al comma 1 è previsto che "in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote (ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 231/2001)". Si ricorda che il valore di ciascuna quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 Euro.

Il comma 2 prevede inoltre che "nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

La punibilità degli enti riguarda sia i delitti perseguibili a titolo doloso (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa) che i delitti colposi (mancanza di volontarietà nella realizzazione dell'evento giuridico rilevante).

Le sanzioni previste dal Decreto potranno essere applicate esclusivamente qualora gli stessi siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente (anche potenziale), ovvero quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio economico o anche semplicemente di tempo per la Società.

11.1.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque causa per colpa la morte di una persona.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della violazione di una delle norme antinfortunistiche come ad esempio l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), si verificasse un evento mortale.

11.1.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque causa per colpa una lesione personale. La lesione personale è grave (art. 583 c.p.) se:

- dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.), se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà del linguaggio;

- la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.

Come precedentemente affermato, nel novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 rientrano le fattispecie di lesioni personali colpose gravi e gravissime.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della violazione di una delle norme antinfortunistiche come ad esempio l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), si verificasse un incidente con prognosi superiore ai quaranta giorni.

11.2. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

11.2.1 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 comma 12, d.lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.)

Il reato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Le pene per il fatto di cui sopra sono aumentate nei seguenti casi:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La fattispecie in esame è estesa anche ai casi in cui il lavoratore non sia dipendente della Società, ma il suo rapporto con la stessa sia assimilabile a lavoro dipendente (ad esempio: contratti per i servizi in appalto e *outsourcing*).

11.2.2 Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (Art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter, 5 d.lgs. 286/1998 cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Le pene per il fatto di cui sopra sono aumentate, secondo il disposto del comma 3bis, nei seguenti casi:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Inoltre, il reato si configura nel caso in cui chiunque al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del T.U.I.

11.3. INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

11.3.1 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la Società utilizzi, assuma, impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- f) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- g) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- h) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- i) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- a) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- b) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- c) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

11.4 RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 604 bis c.p.)

Il reato è volto a punire chiunque partecipi ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia

- inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

11.5 AREE A RISCHIO

Rispetto ai reati considerati ai punti 11.1, 11.2 e 11.3, sono definite a rischio tutte le aree aziendali riguardanti:

- **Salute e sicurezza sul lavoro**, ovvero le stesse aree per le quali la Società, attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza, si è già adeguata alle previsioni normative del TU 81/2008. In particolare, gefran ha valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori aziendali, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e i collaboratori esterni.

Le evidenze raccolte nonché il programma di miglioramento sono esposti nel Documento di Valutazione dei Rischi, che permette di tenere traccia dell'attività di prevenzione e controllo nel campo della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro nonché di valutare il livello di rischio residuo presente all'interno dell'azienda.

Da questa indagine vengono quindi periodicamente individuate le aree / attività / mansioni aziendali che possono potenzialmente configurare un rischio per la salute e la sicurezza del dipendente Gefran. In particolare, il Documento di Valutazione dei Rischi di Gefran definisce i settori e/o i processi aziendali che potenzialmente possono incorrere nei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ed elencati nella presente Parte Speciale.

Per ciascuna area a rischio-reato sono quindi analizzati i soggetti interni coinvolti e i 'protocolli' di controllo adottati dall'azienda per evitare che tali reati possano effettivamente verificarsi.

Ai fini della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, alla Società fanno capo tre stabilimenti localizzati a Provglio d'Iseo.

- **Selezione e gestione del personale**, con particolare riferimento alle modalità di selezione del personale e al ricorso a società di somministrazione di lavoro.

In particolare, Gefran ha valutato i rischi relativi alla selezione e assunzione del personale, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori e/o i collaboratori esterni appartenenti a categorie protette, nonché a etnie o specifiche nazionalità / cittadinanze.

11.6. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

I reati elencati nella presente Parte Speciale si riferiscono a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di Gefran nelle aree di attività a

rischio, nonché dai Collaboratori esterni ed i Partner, così come già definiti nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Benché tutti i dipendenti siano coinvolti nella gestione e rispetto di quanto previsto dalla presente Parte Speciale D, i principali soggetti attori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro risultano essere i seguenti:

- In relazione alla salute e sicurezza sul lavoro:
 - Datore di Lavoro (d'ora in avanti anche "DL");
 - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (d'ora in avanti anche "RSPP");
 - Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (d'ora in avanti anche "SPP");
 - Medico Competente (d'ora in avanti anche "MC");
 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (d'ora in avanti anche "RLS");
 - Dirigenti;
 - Preposti, per tali intendendosi i capireparto;
 - squadra primo soccorso e squadra antincendio.

- In relazione alla selezione e assunzione del personale:
 - Direzione People & Organization.

11.6.1 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale devono tenere comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti, promuovendo comportamenti responsabili atti a preservare la salute e sicurezza propria e dei propri collaboratori, nonché a favorire un clima di uguaglianza, integrazione e rispetto per la dignità della persona.

A tal fine, nell'ambito dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità i destinatari debbono far sì che chiunque acceda ai luoghi di lavoro della Società si attenga scrupolosamente alle procedure aziendali in essere.

È fatto pertanto divieto di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare (individualmente o collettivamente) le fattispecie di reato considerate;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Gefran si impegna a:

- Mantenere al livello più elevato gli standard di sicurezza dei luoghi di lavoro.
- Predispone sistemi di sicurezza collettivi e individuali.
- Provvedere ad un costante monitoraggio dei rischi.
- Formare e informare adeguatamente e costantemente i lavoratori.

- Nominare organismi deputati al controllo, all'elaborazione delle procedure preventive e all'attuazione delle stesse.
- Recepire le segnalazioni dei lavoratori in tema di salute e di sicurezza.
- Garantire, sempre e in ogni caso, condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità, nonché un ambiente di lavoro adeguato;
- Rispettare la normativa afferente all'assunzione ed impiego di personale appartenente a categorie protette;
- Garantire che la Società intrattenga unicamente relazioni commerciali con provider di personale (es. società di somministrazione di lavoro) rispettosi dei diritti dei lavoratori;
- Rispettare il principio di uguaglianza tra i lavoratori in forza del quale ai lavoratori non dipendenti venga riservato il medesimo trattamento in termini di condizioni e orario di lavoro;
- Rispettare le normative a tutela dei lavoratori e in materia di immigrazione vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.)

I Destinatari del Modello devono rispettare, oltre alle norme vigenti ed alle disposizioni interne alla Società, le seguenti regole di carattere generale:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella degli altri soggetti operanti nel medesimo luogo di lavoro;
- implementare ogni disposizione, procedura e dispositivo finalizzato ad incrementare la sicurezza ed il grado di salubrità dei luoghi di lavoro ovvero eliminare o diminuire i rischi connessi all'attività lavorativa;
- valutare gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
- segnalare immediatamente alla funzione competente il cattivo funzionamento delle attrezzature ovvero dei dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente alla funzione competente l'esigenza di implementare disposizioni, procedure o dispositivi necessari a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- segnalare immediatamente alla funzione competente le situazioni di pericolo ed intervenire nelle situazioni di urgenza soltanto entro le propri capacità e competenze;
- provvedere affinché gli adempimenti obbligatori previsti in caso di assunzione del personale siano predisposti con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere alle istituzioni preposte;
- assicurare all'interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato.

PARTE SPECIALE “E”

**Reati contro la proprietà intellettuale
e in materia di diritto d’autore ed in materia di industria e commercio**

(artt. 25-bis, 25-bis I e 25-novies del D. Lgs. 231/2001)

relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

12.1 PRINCIPI IN TEMA DI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

12.1.1 Reati in violazione della proprietà intellettuale

Riportiamo nel seguito una breve descrizione dei reati in violazione della proprietà intellettuale, contemplati nell'art. 25 *bis* del Decreto, potenzialmente rilevanti, a seguito delle risultanze del Risk Assessment 231.

12.1.1.1 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p)

Il reato presenta una duplice configurazione. In un caso si verifica quando un soggetto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali; nell'altro caso quando un soggetto, pur non avendo preso parte alla materiale contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

12.1.1.2 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni mendaci (art. 474 c.p.)

Il reato si verifica quando un soggetto pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

12.1.1.3 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.)

Il reato si verifica quando un soggetto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o utilizza industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Parimenti il reato si verifica quando un soggetto, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

12.1.2 Reati in violazione del diritto di autore

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 è intervenuta introducendo il nuovo art. 25-novies, così estendendo il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231) anche alle ipotesi di cui agli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633.

12.1.3 Reati contro l'industria ed il commercio

Riportiamo nel seguito una breve descrizione dei reati contro l'industria ed il commercio, contemplati nell'art. 25 *bis.1* del Decreto, potenzialmente rilevanti, a seguito delle risultanze del Risk Assessment 231.

12.1.3.1 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 è intervenuta integrando l'art 25-bis e introducendo il nuovo art. 25-bis I, così estendendo il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231) anche alle ipotesi di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).

Nell'ipotesi in esame, il rischio è quello di accompagnare il prodotto con dichiarazioni di qualità o conformità a norme non veritiere. In particolare, l'attenzione va posta su:

- marchio e dichiarazioni di conformità CE;
- dichiarazioni d'origine;
- certificazioni (ISO, ATEX ecc.);
- dichiarazioni di conformità a normative particolari (es. dual-use, compatibilità elettromagnetica ecc.);
- elencazioni di particolari qualità o caratteristiche nei data-sheet prodotto o nelle offerte commerciali.

Le Funzioni Aziendali coinvolte sono di seguito elencate:

- Amministratore Delegato;
- Direzione Affari Legali e Societari;
- Operations;
- Ufficio Tecnico;
- Direzione HSE;
- Direzione Commerciale.

Dichiarazioni o certificazioni di natura tecnica: referente Quality & HSE Director

Per quanto riguarda questo tipo di dichiarazioni, si applicano le procedure già esistenti in azienda, disciplinate nel Manuale della Qualità, in tema di rilascio/rinnovo delle certificazioni, verifiche presso fornitori, audit periodici ed a campione ecc.

Dichiarazioni di conformità ad altre normative: referente Direzione Affari Legali e Societari

Laddove sia necessario attestare la conformità in altre materie (es. *dual use*), la Direzione Affari Legali compie una valutazione caso per caso, verificando la congruità della dichiarazione richiesta in relazione alla normativa di riferimento. Qualora l'esito sia positivo, pone la dichiarazione in questione alla firma dell'Amministratore Delegato.

Descrizione delle caratteristiche dei prodotti: referenti Ufficio Tecnico e Direzione Commerciale

Per quanto attiene alla descrizione delle caratteristiche dei prodotti, i referenti saranno l'Ufficio Tecnico in relazione alla predisposizione delle schede tecniche (prodotti standard), e la Direzione Commerciale in relazione alla predisposizione di offerte ad hoc (prodotti custom).

In entrambi i casi la descrizione delle caratteristiche dei prodotti dovrà ispirarsi a principi di veridicità, correttezza e trasparenza dell'informazione fornita al pubblico.

Gli addetti delle aree interessate dovranno prestare attenzione all'individuazione delle caratteristiche essenziali e non del prodotto, per quanto riguarda in particolare l'utilizzo previsto e la rispondenza ad eventuali requisiti richiesti dalla clientela in modo specifico.

La Direzione Commerciale cura la predisposizione delle dichiarazioni d'origine dei prodotti, verificando, con l'ausilio della Direzione Affari Legali, la correttezza delle indicazioni inserite nella dichiarazione stessa.

12.2 PRINCIPI IN TEMA DI REATI CONNESSI ALLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 è intervenuta introducendo il nuovo art. 25-novies, così estendendo il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231) anche alle ipotesi di cui agli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le Funzioni Aziendali coinvolte sono di seguito elencate:

- Ufficio Sistemi Informativi Aziendali;
- Funzione Ricerca e Sviluppo;
- Direzione Commerciale
- Direzione Trade Marketing
- Direzione Marketing di prodotto
- Sales Administration
- Sales Managers

12.3 AREE A RISCHIO

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati contro la proprietà intellettuale, l'industria ed il commercio sono ritenute le seguenti:

1. Gestione di marchi e brevetti;

2. Gestione dei software (licenze);
3. Scouting e gestione delle vendite a clienti pubblici (trattativa privata / gara pubblica);
4. Scouting e gestione delle vendite a clienti privati;
5. Gestione delle attività di marketing e comunicazione.

12.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Ai Destinatari della presente parte speciale “E” è fatto specifico divieto di:

- esimersi dall’ eseguire le necessarie ricerche di anteriorità in occasione dello sviluppo di nuovi prodotti;
- porre in essere qualsiasi atto dispositivo e/o di utilizzazione, in qualsiasi forma o modalità, di opere artistiche o opere dell’ingegno di cui la Società non detenga esclusiva proprietà e/o legittimo titolo all’uso;
- utilizzare, trasmettere o diffondere, in qualsiasi forma o modalità, produzioni audiovisive, opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d’autore nel caso in cui la Società non detenga legittimo titolo all’uso o senza aver adempiuto a quanto previsto dalla legge (ad esempio comunicazione alla SIAE e pagamento dei relativi diritti);
- duplicare senza averne titolarità o diritto, ovvero trasmettere a soggetti terzi contenuti che potrebbero essere protetti dal diritto d’autore;
- effettuare download illegali di contenuti multimediali ed opere che potrebbero essere coperti da diritto d’autore da utilizzare nell’ambito della produzione dei programmi.

Inoltre, è fatto obbligo di:

- rispettare le leggi vigenti e i principi esposti nel Codice Etico e nel presente Modello;
- assicurarsi, in particolare, che non siano violati diritti di titolarità altrui e norme sulla protezione di diritti su file audiovisivi e multimediali; di marchi; di nomi; di segni distintivi; di opere dell’ingegno e di proprietà intellettuale;
- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- assicurarsi che diritti intellettuali, marchi, nomi, segni distintivi e opere dell’ingegno protette dalla legge non siano in alcun modo utilizzati:
 - impropriamente, per scopi non leciti e a detrimento degli interessi altrui tutelati a norma di legge;
 - con l’intento di confondere il pubblico o per confondere i propri prodotti con quelli di altre aziende;

- utilizzare esclusivamente opere, ideazioni o elaborazioni creative (quali, a titolo esemplificativo: testi, illustrazioni, disegni, musiche, prodotti televisivi, cinematografici, audiovisivi e multimediali ecc.) di cui la Società abbia esclusiva proprietà o di cui si sia regolarmente acquisito il diritto d'uso.

Modalità operative:

- il Responsabile IT effettua, con periodicità almeno annuale, una ricognizione dei programmi utilizzati da tutte le aree aziendali, ed in particolare dalle aree deputate allo sviluppo di soluzioni software, avvalendosi di un programma (OCS Inventory) che consente di tenere traccia delle configurazioni hardware dei server e dei computer nella rete aziendale, oltre che del software installato su di essi; a seguito della ricognizione, l'Ufficio Sistemi Informativi Aziendali compie l'aggiornamento di una scheda anagrafica, conservata in formato elettronico, recante l'indicazione dei programmi installati sul personal computer di ciascun dipendente o collaboratore dell'azienda;
- il Responsabile IT verifica, in occasione della ricognizione annuale e nell'ipotesi dell'introduzione in azienda di nuovi software, l'esistenza di un titolo idoneo per il possesso e l'utilizzo di tutti i programmi (licenza), nonché il rispetto dei termini e delle condizioni d'uso stabiliti dalla licenza stessa (inclusa la possibilità o meno di duplicare, compilare, modificare, distribuire a clienti ecc.);
- qualora dalla verifica emerga l'inidoneità del titolo per l'utilizzo concreto che del programma viene fatto, concorda con il Responsabile dell'area interessata una delle seguenti soluzioni: cessazione dell'utilizzo non conforme, ovvero reperimento di altro titolo idoneo all'utilizzo corrente (es. acquisto di nuova licenza).

Inoltre:

- vengono sistematicamente eseguiti controlli puntuali sulla titolarità delle immagini e dei contenuti che vengono pubblicati e diffusi presso il pubblico a fini informativi ovvero pubblicitari;
- il materiale informativo/pubblicitario prodotto e diffuso è preventivamente verificato internamente.

PARTE SPECIALE “F”

Reati ambientali

(art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001)

relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

13.1. REATI AMBIENTALI

L'art. 25-undecies, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ed integrato con i reati di cui alla L. 68/15, estende il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ad una serie di reati ambientali. Riportiamo nel seguito una breve descrizione dei reati ambientali, potenzialmente rilevanti, a seguito delle risultanze del Risk Assessment di Gefran.

13.1.1 Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA (art. 137 c. 2, 3 e 5, D.Lgs. 152/06)

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui, violando specifiche prescrizioni definite dalle Autorità competenti in materia, la Società apra o effettui scarichi industriali non autorizzati di acque reflue contenenti sostanze pericolose (come definite per legge) ovvero li mantenga o continui a ad effettuarli dopo che tali autorizzazioni sono sospese o revocate.

13.1.2 Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, c. 11, D.Lgs. 152/06)

Il reato si configura a seguito della inosservanza del divieto di scarico nel suolo e nel sottosuolo o in acque sotterranee, fatta eccezione per i casi richiamati dal Decreto.

13.1.3 Bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2 D.Lgs. n. 152/2006)

Il reato si realizza nel caso di:

- mancata comunicazione amministrativa di cagionato inquinamento;
- sversamento accidentale di liquidi pericolosi e contaminazione della fogna bianca;
- Perdite da serbatoio interrato o da bacini di contenimento di serbatoi fuori terra e conseguente trafilazione nel terreno o in fognatura di sostanze inquinanti;
- gestione non adeguata delle aree di deposito temporaneo e stoccaggio di materiali liquidi con percolamento su terreno non pavimentato e conseguente inquinamento ambientale.

13.1.4 Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, c. 1, D.Lgs. 152/06)

Il reato si perfeziona qualora la Società nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti operi in mancanza delle dovute autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla legge.

13.1.5 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, c. 4 secondo periodo, D.Lgs. 152/06)

Il reato si realizza nelle ipotesi in cui:

- la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti diretto a terzi ed al pubblico, contenga informazioni non veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, tale da indurre in errore i Destinatari e/o sia volto ad ingannare la controparte;
- l'utilizzo di un certificato falso durante il trasporto.

13.1.6 Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/06)

Il reato si perfeziona qualora la Società nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti effettui la miscelazione di rifiuti di diversa natura (pericolosi/non pericolosi e pericolosi fra loro).

13.1.7 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p. – D.Lgs. 21/2018)

Il reato si realizza nel caso di:

- emissione di formulari di identificazione recanti indicazione mendace della categoria, accompagnati da certificati di analisi di comodo e falsi;
- affidamento del trasporto / smaltimento di rifiuti a soggetti terzi non autorizzati o che operano in difformità alle norme;
- omessa vigilanza sui propri appaltatori che producono rifiuti nell'ambito di incarichi commissionati.

13.1.8 Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, c. 5, D.Lgs. 152/06)

Il reato si realizza nell'ambito dell'esercizio di uno stabilimento attraverso il superamento dei valori limite di emissione e, contemporaneamente, di qualità dell'aria stabilite dalle autorizzazioni in essere o dalle prescrizioni imposte dalle autorità competenti.

13.1.9 Inquinamento ambientale (art. 452 bis, c.p).

Il reato potrebbe astrattamente ipotizzarsi nel caso di compromissione o deterioramento significativo della matrice ambientale:

- suolo, nel caso di perdite da bacino di contenimento di serbatoio fuori terra e conseguente trafilazione nel terreno di sostanze inquinanti;
- aria, nel caso di emissioni di impianti produttivi fuori norma o di fughe di gas refrigeranti da perdite nelle tubazioni non gestite e riparate;
- acque superficiali o sotterranee, nel caso di sversamenti su suolo o in fogna dovuti a incidenti operativi durante il trasporto di prodotti liquidi, sostanze o rifiuti pericolosi con conseguente percolamento nel terreno o in fognatura.

13.1.10 Disastro Ambientale (art. 452 *quater*, c.p.)

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi già indicata per l'art. 452 *bis*, c.p. qualora la medesima condotta sopra indicata produca conseguenze più gravi, causando, ad esempio, un'alterazione irreversibile del suolo.

13.1.11 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies*, c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Il reato si realizza nell'ambito della detenzione e disfaccimento di materiale radioattivo derivante da materie prime potenzialmente radioattive immesse nel ciclo produttivo.

13.2. AREE A RISCHIO

A seguito del *risk assesment* effettuato in azienda le attività operative⁵ maggiormente esposte a rischio sono state individuate come segue:

1. Scarichi di acque reflue e bonifica dei siti inquinati, con specifico riferimento alle seguenti fattispecie di reato: scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, Testo Unico Ambiente (TUA). I soggetti coinvolti in tale attività sono: RSPP.
2. Gestione dei rifiuti, con specifico riferimento alle seguenti fattispecie di reato di cui agli artt.: 256 c. 1. a e b, D.Lgs. 152/06 (*raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione*), 258, c. 4 secondo periodo, D.Lgs. 152/06 (*violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*), 260 *bis*, c. 6, D.Lgs. 152/06 (*False indicazioni sulla*

natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti). I soggetti coinvolti in tale attività sono: RSPP.

3. Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera, con specifico riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 279 del D.Lgs. 152/06 (superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria).
4. Gestione delle attività di ricarica degli impianti di condizionamento e refrigerazione, con specifico riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 452 bis, c.p (Inquinamento ambientale).
5. Gestione degli acquisti di materie prime potenzialmente radioattive con specifico riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 452 sexies, c.p (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

13.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE e PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Benché tutti i dipendenti siano coinvolti nella gestione e rispetto di quanto previsto dalla presente Parte Speciale F, i principali soggetti attori risultano essere i seguenti:

- Datore di Lavoro (DL);
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e Gestione Ambientale (RSPP);
- Responsabile Servizi Generali (RSG della Capogruppo);
- Addetti alla Manutenzione;
- Dirigenti;
- Preposti, per tali intendendosi i capireparto;
- Addetti alla Squadra di pronto intervento (S.P.I.).

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale F devono tenere comportamenti responsabili atti a preservare e tutelare l'ambiente, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti, rispettando quanto di seguito formulato.

È, pertanto, vietato:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati considerati;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle regole contenuti nelle procedure aziendali vigenti volti a prevenire i reati di cui trattasi;
- abbandonare, depositare e/o trasportare illegittimamente i rifiuti, così come illegittimamente immetterli nelle acque superficiali o sotterranee;
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque tali da fornire informazioni false e/o non corrette con riferimento alla gestione dei rifiuti, ovvero omettere di comunicare dati ed informazioni richieste dalla normativa in vigore.

Gefran S.p.A. si impegna a:

- nelle attività finalizzate alla gestione dei rifiuti, della predisposizione della documentazione e delle comunicazioni obbligatorie, tenere comportamenti ispirati alla correttezza tali da assicurare il pieno rispetto delle norme di legge nonché delle regole e dei principi interni;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure aziendali, avendo cura di minimizzare l'impatto ambientale derivante dallo svolgimento delle proprie attività produttive;
- identificare e classificare correttamente i rifiuti prodotti dalla propria attività e mantenere costantemente aggiornate le schede descrittive dei rifiuti;
- effettuare una attenta selezione delle imprese che gestiscono il trasporto e smaltimento dei rifiuti in particolare verificando le autorizzazioni allo svolgimento delle attività relative;
- realizzare attività di informazione, formazione ed addestramento rivolta sia ai lavoratori genericamente intesi sia a determinate figure che rivestano ruoli e compiti particolari in merito alla gestione delle attività considerate a rischio;
- garantire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia di emissioni atmosferiche e qualità dell'aria e delle prescrizioni riportate negli atti autorizzatori rilasciati dagli Enti competenti;
- individuare le indicazioni aziendali atte a garantire la prevenzione dell'inquinamento e la pronta risposta alle emergenze ambientali;
- garantire l'attuazione del corpus di procedure adottate in materia ambientale.

PARTE SPECIALE “G”

Reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e Reati di criminalità organizzata

(Art. 25-octies e 24 -ter del D.Lgs. 231/2001)

relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

14.1. REATI DI RICETTAZIONE, DI RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO

Riportiamo nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. Art. 25-octies del Decreto la cui commissione possa comunque comportare un beneficio alla Società.

14.1.1. Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Si tratta della fattispecie in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero contravvenzione, o comunque s'intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Si precisa che le disposizioni di questo articolo si applicano anche:

- y) quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile;
- z) quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il reato è punito più gravemente quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis), ovvero se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Ad esempio: il Responsabile Acquisti potrebbe, nell'ambito del processo di selezione dei fornitori, ritenere opportuno approvvigionarsi da un fornitore a causa del prezzo sensibilmente inferiore a quelli di mercato, ma la cui merce è di provenienza illecita.

14.1.2. Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

La condotta consiste nella sostituzione ovvero nel trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, da contravvenzione, ovvero nel compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Ad esempio: il Responsabile Acquisti potrebbe acquistare dei beni la cui provenienza non risulta lecita, eventualmente reimpiegandoli nella propria produzione.

14.1.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

La fattispecie si concretizza con l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero da contravvenzione.

Anche in questo caso, la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

14.1.4. Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)

Si tratta della fattispecie in cui un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, ovvero una contravvenzione, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Ad esempio: In occasione della gestione delle operazioni infragruppo, il CFO potrebbe essere indotto ad utilizzare come strumento di pagamento, denaro proveniente da reato, commesso da uno lui stesso o altri soggetti aziendali che si attivino per ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, al fine di apportare un beneficio / vantaggio alla Società.

14.2. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

14.2.1. Associazione a Delinquere (Art. 416 c.p.)

Si tratta di un delitto associativo contro l'ordine pubblico e si realizza mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti.

Il reato di cui all'art. 416 c.p., è un delitto plurisoggettivo (nel senso che perché sia configurabile necessita della partecipazione di minimo tre persone).

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, cioè come "pace pubblica".

La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare l'associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione, infatti, integra la fattispecie di reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di far parte del sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti (c.d. dolo specifico).

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo, (in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato) sono: i) un vincolo associativo tendenzialmente permanente; ii) la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune; iii) lo scopo

di commettere più delitti volti ad attuare un indeterminato programma criminoso; iv) una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.

Ad esempio, il reato potrebbe dirsi integrato qualora più soggetti riferibili a Gefran o insieme anche a soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., ecc.), si associno allo scopo di commettere più delitti (ad esempio contro la P.A. o contro la proprietà industriale ecc.) anche mediante: (i) il finanziamento dell'associazione criminale tramite l'erogazione di denaro; (ii) l'assunzione di personale o la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali.

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, il dipendente della Società potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.

14.2.2 Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Il reato associativo (reato a concorso necessario) si caratterizza rispetto al reato previsto all'art. 416 c.p. per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice, connotato tipico del comportamento mafioso, e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice, al fine di commettere più delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri, in occasione di consultazioni elettorali.

14.3. AREE A RISCHIO

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

1. Operazioni straordinarie;
2. Gestione di incassi e pagamenti e dei Conti Corrente bancari;
3. Gestione della Piccola Cassa;
4. Gestione delle transazioni infragruppo;
5. Gestione dei rimborsi spesa dei dipendenti;
6. Selezione e qualifica dei fornitori e gestione degli acquisti;
7. Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali;
8. Gestione dei rapporti con gli agenti distributori

9. Scouting e gestione delle vendite a clienti privati.

In particolare, con esclusivo riferimento al reato di autoriciclaggio, le aree coinvolte sono principalmente quelle inerenti:

- a) Gestione delle operazioni societarie straordinarie;
- b) Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- c) Gestione dei rapporti infragruppo.

14.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Destinatari della presente parte speciale “G” sono i soggetti coinvolti nelle attività sopra menzionate (c.d. “Destinatari”) ovvero:

- il CdA ed in particolare il Presidente;
- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- la Direzione Affari Legali e Societari
- la Direzione Procurement;
- l’Investor Relator;
- la Direzione Commerciale;
- tutte le funzioni che forniscono dati ed informazioni al fine della predisposizione dei prospetti di comunicazione sociali.

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, in particolare devono:

- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- effettuare le dovute operazioni di verifica sulla controparte (specie se operante in Paesi appartenenti a Black List o Paradisi Fiscali);
- utilizzare esclusivamente il canale bancario nell’effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni, servizi e di partecipazioni, di finanziamento a controllate ed altri rapporti Intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi;
- consentire la tracciabilità dei rapporti commerciali con clienti operanti in Paesi “non cooperativi” o “non trasparenti” e prevederne un monitoraggio costante dei flussi finanziari;
- adottare sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione al cliente, controparte o ente interessati, con precisa individuazione del beneficiario e della causale dell’operazione, con modalità tali

da consentire l'individuazione del soggetto che ha disposto l'operazione o l'ha effettuata;

- ispirarsi a criteri di trasparenza, professionalità, competenza nell'esercizio dell'attività sociale e nella scelta dei consulenti esterni e, in riferimento a questi, motivarne la scelta;
- assicurare che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità;
- assicurare che, coerentemente con quanto indicato nelle Condizioni Generali di Acquisto adottate dalla Società, tutti i contratti di acquisto contengono una clausola che preveda un'espressa dichiarazione, da parte della controparte, di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi al rispetto dei principi comportamentali previsti dal Modello e dal Codice Etico adottati dalla Società, nonché la risoluzione del contratto in caso di violazione di quanto dichiarato;
- controllare che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, e a soggetti pubblicamente qualificati in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto degli incassi e dei pagamenti, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza, fisica e logica.

È, pertanto, vietato:

- corrispondere od offrire/promettere pagamenti o benefici materiali o elargizioni di denaro o altra utilità a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini per assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- dare seguito a richieste indebite di denaro o altri benefici provenienti da qualunque persona. In tali casi, il dipendente o collaboratore deve informare tempestivamente il proprio superiore e sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente;
- utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento e incasso, al di fuori dei casi espressamente consentiti o comunque in modo improprio. L'utilizzo di denaro contante deve inoltre essere ridotto al minimo indispensabile;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;

- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso paesi esteri;
- emettere assegni bancari o postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;
- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali;
- accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo alla consegna e pagamenti rateizzati).

Gefran si impegna affinché:

- tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Gefran siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi;
- sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività "sensibili" nell'aree "a rischio reato".

PARTE SPECIALE “H”

Reati informatici

(Art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001)

relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

15.1. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Riportiamo nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. Art. 24-bis del Decreto la cui commissione possa comunque comportare un beneficio alla Società.

15.1.1. Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste nel presente capo (Capo III intitolato “Della falsità in atti” e comprende vari reati di falso, sia in atti pubblici che privati) riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

Ad esempio: accesso, modifica e cancellazione non autorizzati da parte del personale di Gefran dei documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria, al fine di ostacolare l'esercizio delle Autorità, falsificare i dati alterando od omettendo informazioni allo scopo di ottenere vantaggi.

15.1.2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Ad esempio: accesso abusivo da parte del personale Gefran all'intranet o ai sistemi informatici di enti pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate, commerciali o industriali, che possano avvantaggiare anche economicamente Gefran.

15.1.3. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici, altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa”.

La pena è aggravata se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, nonché da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Ad esempio: utilizzo o diffusione abusiva di codici di accesso del personale Gefran (interni o di sistemi di enti terzi), al fine, ad esempio, di abilitare determinate operazioni

approvative sui sistemi o di occultare attività illecite, comportando un vantaggio economico per Gefran.

15.1.4. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa”.

Ad esempio: abusiva duplicazione, detenzione e diffusione, al personale di Gefran o a fornitori, di software non licenziati, al fine di ottenere un vantaggio economico.

15.1.5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma”.

Ad esempio: Accesso non autorizzato ai sistemi e ottenimento abusivo da parte del personale di Gefran a contenuti multimediali protetti dal diritto d'autore, al fine di ottenere un vantaggio economico.

15.1.6. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

15.1.7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p. sostituito dalla l. 48/2008);

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Ad esempio: Intrusione non autorizzata nel sistema informativo di una società concorrente al fine di alterare o cancellare informazioni e dati di quest'ultima quali ad esempio quelli relativi al bilancio o alle quote di mercato.

15.2. AREE A RISCHIO

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

1. Gestione degli accessi logici a dati e sistemi;
2. Gestione dei backup;
3. Gestione della sicurezza di rete;
4. Gestione della sicurezza fisica;
5. Gestione dei software (licenze).

15.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Destinatari della presente parte speciale "H" sono i soggetti coinvolti nelle attività sopra menzionate (c.d. "Destinatari") in particolare, ma non esclusivamente:

- La Direzione Information and Communication Technology;
- Tutto il personale con accesso ai sistemi informativi aziendali.

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, in particolare devono:

- valutare la corretta implementazione tecnica delle abilitazioni / profilazioni utente ai principali sistemi aziendali, verificandone la corrispondenza con le mansioni indicate dai Responsabili di ciascuna Funzione ed il rispetto del principio generale di segregazione dei compiti;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi (user-id, password) ai sistemi informativi aziendali e di terze parti;
- monitorare gli accessi tramite VPN;
- effettuare le attività di back-up e verificarne la completezza e la corretta conservazione;
- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati (ad esempio anche attraverso l'implementazione di Antivirus, Firewall, Proxy Server);
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- provvedere al corretto mantenimento dei file di log generati dai sistemi;

- gestire la manutenzione software e hardware dei sistemi secondo le prassi esistenti;
- prevedere un processo di change management segregato con la finalità di ridurre al minimo attività di danneggiamento dei sistemi informatici;
- identificare le persone dotate di accessi particolari (Internet, VPN, Siti esterni privati o pubblici, sistemi informativi esterni privati o pubblici) e credenziali specifiche;
- verificare la sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi fisici ai sistemi informativi di dipendenti e terze parti;
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento;
- monitorare le attività di fornitori terzi in materia di networking, gestione degli applicativi e gestione dei sistemi hardware;
- garantire che non sia consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali.

Inoltre, tutti i dipendenti della Società devono:

- utilizzare gli strumenti informatici aziendali e assegnati nel rispetto delle procedure aziendali in vigore ed esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- utilizzare la navigazione in internet e la posta elettronica esclusivamente per le attività lavorative;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi utilizzati, evitando che soggetti terzi possano venirne a conoscenza, e aggiornare periodicamente le password;
- custodire accuratamente le risorse informatiche aziendali o di terze parti (es. personal computer fissi o portatili) utilizzate per l'espletamento delle attività lavorative;
- rispettare le policy di sicurezza concordate e definite con le terze parti per l'accesso a sistemi o infrastrutture di queste ultime.

È, pertanto, vietato:

- detenere, diffondere o utilizzare abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;

- distruggere o alterare documenti informatici archiviati sulle directory di rete o sugli applicativi aziendali e, in particolare, i documenti che potrebbero avere rilevanza probatoria in ambito giudiziario;
- lasciare documenti incustoditi contenenti informazioni riservate o codici di accesso ai sistemi;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di acquisire abusivamente, danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- danneggiare, distruggere gli archivi o i supporti relativi all'esecuzione delle attività di back-up;
- lasciare incustodito il proprio personal computer sbloccato;
- utilizzare i sistemi informativi a disposizione per attività non autorizzate nell'ambito dell'espletamento delle attività lavorative;
- acquisire abusivamente, danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei sistemi informativi aziendali o di terze parti;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- aggirare o tentare di eludere i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, Proxy Server, ecc.) di terze parti;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione di sistemi informativi aziendali o di terze parti;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- salvare sulle unità di memoria aziendali contenuti o file non autorizzati o in violazione del diritto d'autore;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati, e privi di licenza;
- installare, duplicare o diffondere a terzi programmi (software) senza essere in possesso di idonea licenza o superando i diritti consentiti dalla licenza acquistata (es. numero massimo di installazioni o di utenze);
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, al fine di procurare un vantaggio per la Società;
- accedere ad aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) senza idonea autorizzazione, temporanea o permanente.



PARTE SPECIALE “I”

Reati tributari

(art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001)

relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

16.1. REATI TRIBUTARI

Riportiamo nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto la cui commissione possa comunque comportare un beneficio alla Società.

Il Decreto-legge 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale intitolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ha introdotto tra i reati 231 le fattispecie: previste dagli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del Decreto-legge 74/2000.

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione della direttiva UE 2017/1371 in materia di lotta contro le frodi finanziarie nell'Unione Europea, ha successivamente integrato l'art. 25-quinquiesdecies introducendo i delitti di "Dichiarazione infedele", "Omessa dichiarazione" e "Indebita compensazione".

16.1.1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi; il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

16.1.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

La fattispecie punisce, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

16.1.3. Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

La fattispecie punisce, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per

cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

A norma dell'art. 5 del D.Lgs. 75/2020 di attuazione della c.d. "Direttiva PIF", ai fini del D.Lgs. 231/2001 tale reato può configurarsi solo:

- in materia di IVA;
- qualora sia stato commesso in più di uno Stato Membro dell'UE;
- se l'imposta evasa è superiore a 10 milioni di euro.

16.1.4. Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Allo stesso tempo punisce chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

A norma dell'art. 5 del D.Lgs. 75/2020 di attuazione della c.d. "Direttiva PIF", ai fini del D.Lgs. 231/2001 tale reato può configurarsi solo:

- in materia di IVA;
- qualora sia stato commesso in più di uno Stato Membro dell'UE;
- se l'imposta evasa è superiore a 10 milioni di euro.

16.1.5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

16.1.6. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

16.1.7. Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

A norma dell'art. 5 del D.Lgs. 75/2020 di attuazione della c.d. "Direttiva PIF", ai fini del D.Lgs. 231/2001 tale reato può configurarsi solo:

- in materia di IVA;
- qualora sia stato commesso in più di uno Stato Membro dell'UE;
- se l'imposta evasa è superiore a 10 milioni di euro.

16.1.8. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

16.2. AREE A RISCHIO

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati tributari sono ritenute le seguenti:

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. Gestione della contabilità, predisposizione e approvazione del bilancio d'esercizio;
3. Gestione degli adempimenti fiscali;
4. Gestione dei rapporti Intercompany;
5. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
6. Gestione delle operazioni societarie straordinarie;
7. Selezione, assunzione e gestione del personale;
8. Gestione dei rimborsi spesa;
9. Gestione Sistemi Informativi;
10. Gestione degli acquisti di beni e servizi;
11. Gestione delle attività commerciali;
12. Gestione sponsorizzazione omaggi e liberalità.

Con esclusivo riferimento ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici le aree coinvolte sono principalmente quelle inerenti:

- a) Gestione della contabilità, predisposizione e approvazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali;

- b) Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa tributaria;
- c) Gestione di incassi e pagamenti e dei Conti Correnti bancari;
- d) Gestione delle transazioni infragruppo;
- e) Operazioni straordinarie;
- f) Selezione e assunzione del personale;
- g) Definizione delle retribuzioni e riconoscimento di premi, avanzamenti di carriera e incrementi retributivi;
- h) Selezione e qualifica dei fornitori e gestione degli acquisti;
- i) Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali;
- j) Gestione delle attività commerciali;
- k) Scouting e gestione delle vendite a clienti privati;
- l) Gestione degli omaggi;
- m) Gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità.

Con esclusivo riferimento ai reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione l'area coinvolta è principalmente quella inerente: gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa tributaria.

Con esclusivo riferimento al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti le aree coinvolte sono principalmente quelle inerenti:

- a) Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa tributaria;
- b) Gestione delle transazioni infragruppo;
- c) Gestione delle attività commerciali;
- d) Scouting e gestione delle vendite a clienti privati.

In particolare, con esclusivo riferimento al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili le aree coinvolte sono principalmente quelle inerenti:

- a) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di adempimenti e visite ispettive;
- b) Gestione della contabilità, predisposizione e approvazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali;
- c) Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa tributaria;
- d) Gestione degli accessi logici a dati e sistemi.

Infine in riferimento al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte le aree coinvolte sono principalmente quelle inerenti:

- a) Rapporti con l'Autorità Giudiziaria / Finanziaria;
- b) Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa tributaria;
- c) Gestione delle transazioni infragruppo;
- d) Operazioni straordinarie.

16.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Destinatari della presente parte speciale "I" sono i soggetti coinvolti nelle attività sopra menzionate (c.d. "Destinatari") ovvero:

- Amministratore Delegato
- il CdA ed in particolare il Presidente;
- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- la Direzione Affari Legali e Societari;
- la Direzione Procurement;
- la Direzione People & Organization;
- la Direzione Commerciale;
- Direzione Information & Communication Technology;
- tutte le funzioni che forniscono dati ed informazioni al fine della predisposizione degli adempimenti fiscali.

È fatto specifico divieto di:

- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti;
- omettere la presentazione di una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi ove sussiste uno specifico obbligo normativo;
- utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

PARTE SPECIALE “L”

Delitti di contrabbando
(art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001)

relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

17.1. DELITTI DI CONTRABBANDO

Riportiamo nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-sexiesdecies del Decreto la cui commissione possa comunque comportare un beneficio alla Società.

Il Decreto Legislativo 75/2020, ha introdotto tra i reati 231 le fattispecie: previste dagli artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 291-bis, 291-ter, 291-quater, 295 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, conosciuta ai più come "Testo Unico Doganale" (TULD).

17.1.1. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

La fattispecie punisce chiunque:

- introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
- scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

17.1.2. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)

La fattispecie punisce il capitano:

- che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;
- che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Inoltre, la fattispecie punisce chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

17.1.3. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)

La fattispecie punisce il capitano:

- che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Inoltre, la fattispecie punisce chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

17.1.4. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)

La fattispecie punisce il comandante di aeromobile:

- che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali

casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Inoltre, la fattispecie punisce chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

17.1.5. Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)

La fattispecie punisce chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

17.1.6. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)

La fattispecie punisce chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

17.1.7. Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)

La fattispecie punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

17.1.8. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

La fattispecie punisce chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

17.1.9. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)

La fattispecie punisce chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

17.1.10. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

La fattispecie punisce chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

17.1.11. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)

La fattispecie punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

17.1.12. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)

La fattispecie si applica quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.

17.1.13. Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

17.2. AREE A RISCHIO

L'area di attività considerata a rischio in relazione ai reati in oggetto è ritenuta la seguente: gestione delle attività di importazione ed esportazione.

17.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Destinatari della presente parte speciale "L" sono i soggetti coinvolti nelle attività sopra menzionate (c.d. "Destinatari") ovvero:

- la Direzione Affari Legali e Societari;
- la Direzione Procurement.

È fatto specifico divieto di:

- presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico;
- di corrispondere o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo o a persona a questo riconducibile, al fine di assicurare indebiti vantaggi di qualunque tipo alla Società, grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile nei confronti di appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- di cedere ad indebite raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- di tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di appartenenti alla Pubblica Amministrazione tali da indurli in errori di valutazione;
- di ottenere, importare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale.

PARTE SPECIALE “M”

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

(Art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001)

relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

18.1. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Il Decreto Legislativo n. 184/2021, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio» ha introdotto l'art. 25-octies.1 del Decreto, denominato «Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti».

Al fine di determinare il perimetro di applicazione della norma, si riporta di seguito la definizione di «strumenti di pagamento diversi dai contanti», contenuta nell'art. 1, D.Lgs. 184/2021: «tutti quei dispositivi, oggetti, record protetti immateriali o materiali, o le loro combinazioni, diversi dai contanti che, da soli o unitamente a particolari procedure, permettono al titolare o all'utente di trasferire denaro o valori monetari, anche attraverso mezzi di scambio digitali».

In particolare, con "mezzo di scambio digitale" si intende sia ogni moneta elettronica così come definita dall'art. 1, comma 2, lett. h- ter, TUB, sia la valuta digitale.

Si riporta nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-octies.1 del Decreto la cui commissione possa comunque comportare un beneficio alla Società.

18.1.1. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.)

Si tratta della fattispecie in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, non essendone titolare, indebitamente utilizza, ovvero falsifica o altera, carte di credito o di pagamento, o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Ad esempio: un dipendente, nell'interesse o conseguendo un ingiusto vantaggio per la Società, esegue pagamenti con carta di credito (o altri strumenti di pagamento diversi dai contanti) pur non essendo a ciò legittimato.

18.1.2. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.)

Si tratta della fattispecie in cui un soggetto, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o

programmi informatici, costruiti o specificamente adattati per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

18.1.3. Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (Art. 640-ter, comma 2 c.p.)

Si tratta di una delle fattispecie aggravate del reato di frode informatica, in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto con altrui danno, altera in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o interviene senza averne diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Ad esempio: la Società, nella gestione della piattaforma e-commerce, non crittografa i dati di pagamento inseriti dal Cliente e li utilizza per effettuare ulteriori acquisti on-line.

18.2 AREE A RISCHIO

L'area di attività considerata a rischio in relazione ai reati in oggetto è ritenuta la seguente: gestione dei flussi monetari e finanziari.

18.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Destinatari della presente parte speciale "M" sono i soggetti coinvolti nelle attività sopra menzionate (c.d. "Destinatari"), ovvero:

- Direzione People & Organization
- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, in particolare devono:

- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;

- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere, ovvero nel rispetto del principio di separazione dei compiti;
- operare in coerenza con le autorizzazioni concesse;
- consentire la tracciabilità delle transazioni e prevedere un monitoraggio dei flussi finanziari;
- conservare la documentazione a supporto delle transazioni, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza, fisica e logica;
- assicurare la rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività "sensibili" nell'aree "a rischio reato".